

XVI LEGISLATURA

353<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 MARZO 2010

---

Presidenza del vice presidente CHITI,  
indi del presidente SCHIFANI  
e del vice presidente NANIA

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

---

RESOCONTO STENOGRAFICO

**Presidenza del vice presidente CHITI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,58)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2071, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Vizzini, presidente della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio.

**VIZZINI (PdL).** Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni, dopo essere stato approvato con numerose modifiche dalla Camera dei deputati, è stato trasmesso al Senato il 16 marzo scorso.

Il 17 marzo la Commissione affari costituzionali ha approvato il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

In quello stesso giorno sono state convocate le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio per iniziare l'esame del provvedimento nel merito. In quella sede, il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore Pastore, che ringrazio, ha riferito sul decreto, soffermandosi diffusamente sul suo contenuto, nonché sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mentre il relatore per la 5<sup>a</sup>

Commissione, senatore Massimo Garavaglia, che ringrazio, rimettendosi alle considerazioni svolte dall'altro relatore, si riservava di intervenire in replica al termine della discussione generale.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, 17 marzo, si è svolta la discussione generale. Nella lunga seduta delle Commissioni riunite sono intervenuti i senatori Vitali, Morando, Vaccari, Bastico, Adamo, Malan, Giaretta, Legnini, Pardi, Benedetti Valentini, Barbolini e Mercatali. Il dibattito è stato dunque molto articolato ed intenso. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi un attimo di maggiore silenzio? Non riesco nemmeno io ad ascoltare il senatore Vizzini.

VIZZINI (*PdL*). Gli aspetti sui quali si sono concentrati gli interventi del senatore Vitali e poi dei senatori dell'opposizione hanno riguardato, in primo luogo, la lamentata assenza di organicità degli interventi contenuti nel decreto. In particolare, essi hanno evidenziato una contraddizione tra la legge di delega in materia di federalismo fiscale e le norme contenute in molteplici recenti misure adottate dal Governo, che sarebbero ispirate ad una logica di tipo centralista, ritenuta in contrasto con i principi autonomisti. Altri rilievi critici, formulati non solo da senatori dell'opposizione, hanno riguardato la riduzione del numero degli amministratori locali: è stato sottolineato che, a fronte di un risparmio modesto, verrebbe ridotta la rappresentanza e la capacità di governo locale, fattore essenziale per la vita della democrazia e per il funzionamento dei servizi per i cittadini.

Rilievi critici sono stati espressi anche sulla norma che esclude dal saldo finanziario, rilevante ai fini del Patto di stabilità, le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti grandi eventi: in proposito, è stato paventato il rischio di un indiscriminato aumento di spesa.

Il senatore Morando, in particolare, ha concentrato il suo intervento sulle ricadute negative di carattere finanziario, osservando che le disposizioni contenute nel decreto farebbero venire meno le condizioni del risparmio atteso, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore Malan ha manifestato il suo apprezzamento per le norme che determinano una efficace razionalizzazione della finanza locale, mentre il senatore Benedetti Valentini ha osservato che il carattere limitato degli interventi previsti nel decreto-legge dipende proprio dallo strumento legislativo prescelto, essendo la decretazione d'urgenza un mezzo inadeguato per interventi di carattere strutturale più approfonditi. Nel riconoscere il merito dell'Esecutivo di aver iniziato un audace percorso di cambiamento, il senatore Benedetti Valentini ha espresso, tra l'altro, il suo apprezzamento per le norme volte a ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori.

Sostanzialmente condivise sono state invece le misure a favore dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo.

Giovedì 18 marzo le Commissioni si sono di nuovo riunite per le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo, nonché per l'esame dei circa 200 emendamenti presentati. Il relatore Pastore ha ricordato che non sarebbe stato possibile introdurre in un decreto-legge norme di carattere ordinamentale di natura organica. Il provvedimento d'urgenza ha invece inevitabilmente una portata limitata, volta a rendere più equilibrati gli interventi di contenimento dei costi della politica approntati con la legge finanziaria per il 2010.

Il relatore Massimo Garavaglia, dopo aver espresso la sua condivisione circa l'opportunità che per il futuro la qualifica di grande evento sia riservata solo a poche iniziative di particolare rilievo, ha sottolineato la necessità di limitare la proliferazione di enti consortili che hanno dimostrato, nella maggioranza dei casi di non essere efficienti e di dar luogo ad un inopportuno aggravio dei costi per il funzionamento degli enti locali.

Il vice ministro Vegas, nell'apprezzare il contenuto di alcuni interventi, in particolare in riferimento al Patto di stabilità, ha rilevato che, in sede di attuazione del federalismo fiscale, sarà possibile procedere con le opportune modifiche, ma ha pure, nello stesso tempo, rilevato la necessità di una rigorosa applicazione del Patto stesso per non oltrepassare i limiti del fabbisogno e per evitare così sanzioni da parte dell'Unione europea.

Il ministro Calderoli, nel replicare puntualmente ai numerosi interventi in discussione generale, ha ribadito gli auspici del Governo perché le riforme organiche di natura ordinamentale possano procedere quanto più possibile celermente. Ha ricordato, in proposito, che il cosiddetto codice delle autonomie, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dopo lunga attesa, senza il parere della Conferenza Stato-Regioni, benché sia stato presentato alla Camera nel mese di gennaio, è ancora ad uno stato iniziale dell'esame in Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Dopo le repliche, nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, per due volte consecutive è stata constatata la mancanza del numero legale al momento della votazione sul primo emendamento. In considerazione del numero consistente di emendamenti, degli ulteriori impegni della Commissione

affari costituzionali e della Commissione bilancio già programmati per il pomeriggio di quello stesso giorno e per i giorni successivi, nonché considerando la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di oggi, ho dovuto rilevare che non vi erano le condizioni per concludere la trattazione del disegno di legge in sede referente in tempo utile per la discussione in Aula.

Le Commissioni riunite hanno concordato in tal senso. Desidero però sottolineare che le Commissioni riunite in sede referente - come si evince da ciò che ho poc'anzi riferito - hanno comunque svolto un'ampia ed approfondita discussione su ogni aspetto del decreto e sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Vizzini, il disegno di legge n. 2071, non essendosi concluso l'esame nelle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, sarà discusso nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Vitali per illustrare tale questione. Ne ha facoltà.

**\*VITALI (PD).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, com'è noto l'articolo 77 della nostra Costituzione prevede che i decreti-legge emanati dal Governo debbano avere i presupposti di necessità e di urgenza. La legge n. 400 del 1988 stabilisce poi che gli atti assunti in forza di questo articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione.

Nel preambolo del decreto-legge oggi al nostro esame viene citata la necessità di dare certezza in ordine alla composizione degli organi degli enti locali in vista delle elezioni regionali e locali previste per i prossimi 28 e 29 marzo. Si fa inoltre riferimento alla necessità di stabilire norme certe per quanto riguarda la finanza degli enti locali e i risparmi effettivi di risorse.

In questo decreto vi sono alcune norme che corrispondono a queste esigenze - in modo particolare quelle riferite alla proroga al 2011 della riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi comunali e provinciali - ma ve ne sono altre che non hanno assolutamente questo carattere. Ancora una volta, quindi, si utilizza il veicolo dei decreti-legge per sopperire alla mancanza di volontà da parte dell'Esecutivo di favorire la funzione legislativa autonoma del Parlamento. Siamo ancora di fronte a quell'espropriazione del ruolo del Parlamento che più volte abbiamo denunciato. Pertanto, con la scusa dell'impossibilità di portare avanti disegni di legge ordinari, si riempiono i decreti-legge di norme che non hanno minimamente il carattere di necessità e di urgenza.

Questo è sicuramente vero per l'articolo 1, comma 1-*ter*, di questo decreto-legge, là ove si stabilisce, ad esempio, la soppressione dei circondari provinciali. Su questo ci potrebbe anche essere la possibilità di sviluppare una discussione, che potrebbe portare anche ad esiti condivisi, ma dovrebbe essere fatta propriamente, e cioè senza usare lo strumento del decreto-legge. È evidente che per questo non c'è alcuna urgenza.

Questo vale anche per l'articolo 1, comma 1-*quater* del decreto, là ove si stabilisce una modalità attraverso la quale le funzioni del difensore civico comunale vengono attribuite a quello provinciale, e si escludono i bacini imbriferi montani dalle soppressioni di organi intermedi previste dalla legge finanziaria del 2010. La stessa cosa vale poi per l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, là ove si stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ad un anno di scadenza dall'entrata in vigore di questo decreto.

Come potete vedere, si tratta di materie di carattere ordinamentale, sulle quali assurdamente il Governo è intervenuto con un emendamento alla legge finanziaria del 2010, scatenando proteste fortissime e motivate da parte di tutto il fronte delle autonomie locali. Così, per rispondere ad un'esigenza sollevata in modo particolare dall'ANCI di rivedere alcune di queste norme, ad un mese di distanza dall'approvazione della finanziaria il Governo ha presentato un decreto, per di più infilandoci dentro norme che nulla hanno a che vedere con i requisiti di necessità e di urgenza.

Si è quindi, volutamente, impedito al Parlamento di discutere di quella carta delle autonomie locali che noi, Gruppo del Partito Democratico e Gruppi di opposizione, da 10 mesi chiediamo che venga portata all'attenzione delle Camere, cioè da quando votammo, in modo definitivo in quest'Aula, la legge sul federalismo fiscale.

Il ministro Calderoli ci ha detto che solo recentemente è stato possibile pervenire a una proposta definitiva presentata dal Governo alle Camere. Bene, allora che si discuta su quel testo, che si eviti d'intervenire in questo modo, con leggi finanziarie o decreti-legge che non rispondono minimamente ai criteri previsti dalla Costituzione e che si affronti nel merito quel tema.

Noi abbiamo molte cose da dire. Siamo sicuramente d'accordo per una riorganizzazione di tutto il sistema degli enti locali, compresa anche la riduzione del numero dei componenti di vari organismi, ma siamo soprattutto d'accordo per una riduzione delle funzioni dei Ministeri centrali, misura sulla quale la proposta del Governo non dice una parola. Vorrei invitare i colleghi della Lega a prestare qualche attenzione in più su questi temi, perché da un po' di tempo mi sembrano molto distratti.

Vi è poi una serie di norme che violano altri principi costituzionali. Sicuramente la norma sugli ATO, che ho già citato, perché bisogna tener conto delle competenze legislative delle Regioni, anche se su questo tema (e non da ora) noi siamo favorevoli ad una forte semplificazione di tutti questi organismi di secondo grado.

Violano le norme costituzionali previste dall'articolo 81 sulla necessità di una copertura finanziaria delle leggi di spesa i commi dal 4-*quinquies* al 4-*novies* dell'articolo 4, che prevedono deroghe al Patto di stabilità interno. Ora, sia chiaro che noi, come Gruppo del Partito Democratico, abbiamo di nuovo presentato qui tutta la serie di emendamenti relativi al Patto di stabilità interno, già presentati in sede di discussione della legge finanziaria. Noi crediamo, infatti, che quella sarebbe stata una ragione per intervenire con decreto, per consentire effettivamente ai Comuni di avere maggiore elasticità di spesa e di spendere risorse a loro disposizione in un momento di fortissima crisi economica e sociale come questa.

Su questo tema, però, Governo e maggioranza non hanno detto una parola. Hanno, invece, introdotto una serie di deroghe molto limitate, una delle quali grida vendetta: in primo luogo, perché non è assolutamente possibile prevedere quanto tale deroga costerà alle casse dello Stato (e, quindi, essa è sicuramente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione); poi, perché questa deroga introduce ancora una volta, in modo abnorme, il concetto di grandi eventi, quello che abbiamo discusso in questa sede a proposito del decreto sulla Protezione civile.

Ora, anche alla luce delle indagini giudiziarie che coinvolgono il sottosegretario Bertolaso e vedono il suo braccio destro, Angelo Balducci, agli arresti domiciliari, sarebbe stato necessario, da parte del Governo, quantomeno attenersi a un criterio di sobrietà su questa delicata materia. Invece, ancora una volta, viene qui introdotto il concetto di grande evento, come strumento per derogare dal Patto di stabilità interno.

È chiaro che vi sono eventi per i quali è giusto derogare, ma sarebbe giusto farlo soprattutto per gli investimenti in infrastrutture, per la sicurezza nelle scuole e per tutto ciò che riguarda le istanze e le esigenze delle comunità locali, alle quali Comuni e Province devono fare fronte.

Qui s'introduce di nuovo la necessità per i Comuni, se vogliono derogare dal Patto di stabilità interno, di presentarsi dal Governo e di chiedere in ginocchio di denominare grande evento una qualunque manifestazione che si svolga nel loro territorio. Vorrei però qui ricordare che, attraverso questo decreto del 2001, da allora ad oggi sono stati dichiarati grandi eventi ben 45 manifestazioni. Bene, alcune di queste avevano davvero quel carattere ma non dovevano essere poste sotto la responsabilità della Protezione civile.

Noi chiediamo, infatti, che questa limiti la propria competenza esclusivamente alla calamità naturale e, per il resto, che si diano alla pubblica amministrazione quegli strumenti di efficacia ed efficienza che è possibile darle e che consentano di evitare la vergogna della deroga costante dagli strumenti legislativi.

Tra i grandi eventi ricordo anche l'Anno giubilare paolino a Roma nel 2008, il Convegno europeo delle famiglie numerose a Roma nello stesso anno, il Vertice intergovernativo italo-russo a Bari nel 2007, l'Agorà dei giovani italiani a Loreto nel 2007. È chiaro che con questo criterio qualunque comune può proporre al Governo di trasformare in un grande evento una manifestazione ordinaria in questo modo, e solo in questo modo, grazie alla gentile concessione del Governo e alla sua discrezionalità, consentendogli così di superare i vincoli del Patto di stabilità interno. È una vergogna!

Solo questa norma meriterebbe di respingere questo decreto-legge. Ma vi sono tanti altri motivi per chiedere al Senato di non procedere alla discussione perché il provvedimento è palesemente in violazione dell'articolo 77 della Costituzione che richiede veri presupposti di necessità ed urgenza per poter procedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,16)**

**PRESIDENTE.** Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, siamo contrari alla questione pregiudiziale in quanto, ancorché illustrata con ampie motivazioni, non ha a mio avviso i piedi per camminare. In effetti, il testo del decreto-legge è assolutamente compatto, risponde ad una necessità evidente *in re ipsa*, cioè quella di consentire alle amministrazioni degli enti locali di affrontare questa campagna elettorale in un quadro normativo certo, di aprire dunque le nuove consiliature in un quadro normativo definito e di provvedere anche, come è tradizione della nostra esperienza parlamentare, ad affrontare le tematiche di bilancio con interventi finanziari che riguardino gli enti locali che devono provvedere in merito.

Mi sembra che le osservazioni del collega Vitali non riguardino tanto l'impianto originario quanto le modifiche apportate dalla Camera, che non sono di scarso rilievo: sono importanti, le abbiamo condivise e le condividiamo. Peraltro, tali modifiche rientrano in un concetto di urgenza che non confligge con i presupposti formali necessari per l'emanazione del decreto-legge. Si tratta di intervenire su figure presenti nell'amministrazione degli enti locali oggetto di un intervento legislativo contenuto nella finanziaria: vi è la necessità di ritoccare alcuni passaggi per rendere più efficaci, efficienti e complessivamente valide le disposizioni che la finanziaria in quella fase ha introdotto.

Ricordiamoci anche che le elezioni degli enti locali sono state anticipate rispetto al termine ordinario, che era previsto tra la metà di aprile e la metà di giugno, per cui si è reso necessario un certo consolidamento di quelle modifiche, da attuare con un intervento legislativo.

Per quanto riguarda in particolare la modifica relativa alla soppressione degli ATO, rispetto alla quale il collega Vitali ha posto dubbi con riferimento alla sussistenza dei presupposti d'urgenza in quanto la soppressione degli ATO decorrerebbe tra un anno, faccio presente che l'anno di tempo è stato concesso proprio perché in materia intervengano gli organi regionali con proprie disposizioni, in modo da rappresentare il modello di gestione di quei servizi nella maniera che le Regioni riterranno più appropriata.

Tra l'altro, consentitemi un'ultima riflessione. Questo decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è di accompagnamento verso l'attuazione del federalismo fiscale e segna, insieme alle disposizioni contenute in finanziaria, un elemento ben preciso, ossia affidare la responsabilità dell'organizzazione di enti intermedi, strutture ed amministrazioni più o meno efficaci sul territorio ai costi e alle scelte del territorio stesso. Lo Stato si libera dal dover assistere questi organismi e attribuisce alle Regioni e alle autonomie locali una piena responsabilità, che certamente comporta scelte di efficienza ma in molti casi anche il reperimento delle risorse a carico dei bilanci delle famiglie e delle imprese che quel territorio popolano.

Pertanto, mi sembra che le finalità del decreto-legge e delle modifiche apportate siano pienamente coerenti con i criteri di urgenza e necessità e che rispecchino l'obiettivo politico che il centrodestra condivide e che ci auguriamo anche il centrosinistra possa condividere non solo a parole ma anche nei fatti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Vitali e da altri senatori (QP1).

**Non è approvata.**

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge, che ha l'obiettivo finale di rivedere i livelli di governo e procedere alla redistribuzione delle competenze amministrative sul territorio, nella realtà va ad indebolire il sistema delle autonomie locali.

### **Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,24)**

(Segue DE LUCA). Anziché impostare una riforma seria e complessiva che punti sulla specializzazione degli enti locali, il Governo ha pensato di procedere ancora una volta secondo la consueta logica dei compartimenti stagni, introducendo una serie di criteri che creano differenze... (Brusio).

PRESIDENTE. Attenda un attimo, senatore De Luca.

Onorevoli colleghi, mi sembra che non ci siano le condizioni perché il senatore De Luca possa svolgere il suo intervento. Chi deve uscire dall'Aula lo faccia velocemente. Consentite al senatore De Luca di svolgere il suo intervento con l'attenzione che ognuno merita.

Senatore, continui il suo intervento.

DE LUCA (PD). Grazie Presidente. Come dicevo, il Governo introduce una serie di criteri che creano differenze e disomogeneità tra i livelli delle autonomie locali che, se questo decreto dovesse diventare legge, non sarebbero più nella condizione di svolgere funzioni amministrative orientate secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 118 della Costituzione, che - è il caso di ricordarlo a tutti - recita: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, se la interrompo nuovamente.

Collegli, vi prego ancora una volta di consentire al senatore De Luca di parlare. In caso contrario, interrompo la seduta.

DE LUCA (PD). Quindi, recuperare quel senso dello Stato attraverso il ruolo dei vari riferimenti crea una condizione di responsabilità dei vari livelli istituzionali. È qui che questa si recupera per favorire «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (come riporta sempre l'articolo 118 della Costituzione).

Si ignora, dunque, o si finge di ignorare, che Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato sono sullo stesso livello di rappresentanza democratica. Se questa è la premessa, ne consegue che è inutile, a meno che non si voglia confondere ulteriormente il quadro, tentare di proiettare le disposizioni di questo provvedimento nel quadro del federalismo fiscale che - lo ricordo a chi l'ha dimenticato - è figlio della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, votata dal centrosinistra e confermata dal *referendum* popolare. Altro che federalismo, ministro Calderoli! Questo decreto si configura, piuttosto, come un pasticcio, che penalizza le autonomie locali, a partire dai Comuni piccoli, che vengono considerati solo come una zavorra economica, una fonte di spreco, senza rendersi conto del ruolo di rappresentanza di primo livello dello Stato.

E il Governo come pensa di intervenire? Tagliando in maniera indiscriminata il numero dei consiglieri e degli assessori, senza tener conto del fatto che tali riduzioni possono pregiudicare l'efficacia e la capacità di rappresentanza dell'amministrazione locale.

Resto convinto che un più largo numero di politici, di chi ha passione civile, nella grave crisi che attraversa la nostra società, può dare un contributo determinante al miglioramento della gestione delle amministrazioni locali, anche attraverso una maggiore specializzazione del lavoro assessori e un più articolato ventaglio di competenza dei consiglieri, quindi delle assemblee. A mio avviso, sbandierare la volontà di ridurre il numero di consiglieri e assessori è proprio di chi vuole fare facile demagogia, sfuggendo alla responsabilità e al necessario impegno per affrontare la questione seriamente e in maniera complessiva. E continuiamo con questa assurda demagogia di svuotamento delle assemblee e delle rappresentanze democratiche.

Il Governo interviene in modo scomposto in una materia che richiede attenzione, rispetto per le istituzioni e le comunità e altissimo senso dello Stato. E mi pare di capire che la maggioranza non sia neanche compatta nel sostenere il disegno di legge, parziale e carente di una visione complessiva della questione e del senso di governo dei vari livelli di rappresentanza dello Stato. Non è servito forse a coprire le divisioni il ricorso al voto di fiducia alla Camera? Per la trentesima volta in due anni, un decreto-legge passa con la fiducia: è la prova dell'incapacità della maggioranza di assumere provvedimenti di interesse generale. Altro che federalismo fiscale! Le incongruenze erano emerse già prima che presso l'altro ramo del Parlamento il testo arrivasse in Aula, quando le Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera hanno ritenuto opportuno

modificare ancora di più il provvedimento, sconfessando, in tal modo, l'operato dell'Esecutivo (oramai momento ricorrente in tutte le espressioni dei vari decreti-legge di questo Governo).

Del testo originario è rimasto ben poco: quello su cui ci è chiesto il voto è un maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento stilato dal Governo in poco meno di un mese. Salvo poi accorgersi degli svarioni e intervenendo non una, non due e neanche tre, ma quattro volte per cambiare posizione, senza un disegno complessivo. Le proposte introdotte nella finanziaria 2010 sugli enti locali si discostano da quanto l'Esecutivo ha previsto nella Carta delle autonomie. Si è mai visto che un Governo smentisca se stesso? Berlusconi è capace di tutto, anche di questo. Ebbene, su questo decreto-legge è accaduto: esso si basa, infatti, sulla proroga della quasi totalità delle proposte inserite nella finanziaria, spostata al 1° gennaio 2011. Tutto ciò dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, che non si può condividere la conversione in legge del presente decreto, che non fornisce le risposte attese e pure necessarie sul piano del riordino dei livelli di governo e della redistribuzione delle competenze amministrative sul territorio.

I Comuni, soprattutto quelli piccoli, rappresentano il nerbo del tessuto istituzionale e democratico del nostro territorio e la prima interfaccia tra lo Stato e i cittadini. Non è pensabile che essi vengano continuamente smantellati, svuotati. Ne va della tenuta democratica del nostro Paese, specialmente nelle aree a rischio di alta criminalità organizzata, come quelle del Mezzogiorno.

Fino a quando si penserà di intervenire su questioni come queste con una visione verticistica, intrisa di populismo ma priva del rispetto che si deve alle istituzioni ed allo Stato, non si affermerà un cambiamento reale del Paese. Serve una riforma complessiva e articolata, che punti a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli enti locali, con l'obiettivo di intercettare l'interesse di tutti e non di fare, ancora una volta, propaganda agli interessi di pochi o di chi oggi rappresenta, più che lo Stato e gli interessi generali della comunità, l'interesse privato della propria azienda senza avere senso dello Stato, né a cuore la difesa della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, il nostro giudizio sul provvedimento in esame è molto negativo, così come abbiamo dimostrato nel corso della discussione e dell'esame alla Camera. Con questo provvedimento siamo giunti ad un rimedio peggiore del male, e c'è da dire che l'intero percorso sugli enti locali da parte del Governo ci è parso altalenante, incerto, confuso e in qualche caso perfino contraddittorio.

Sulla questione dell'assetto degli enti locali - tema a noi profondamente caro - e sulla necessità di una profonda revisione delle competenze che eviti sprechi e sovrapposizioni siamo stati sempre disponibili: anzi, abbiamo sollecitato la questione quando ci apprestammo all'esame dei provvedimenti sul federalismo, ritenendo che la definizione delle funzioni e delle competenze fosse prioritaria ad affrontare quello stesso argomento; ma purtroppo in quella sede si fu pressati dal tema del federalismo, prima ancora della definizione delle competenze e di una riforma organica degli enti locali.

In tre mesi, questo Governo ha provveduto ad intervenire sugli enti locali in modo molto contraddittorio: prima con la Carta delle autonomie (ripeto, da noi sollecitata), poi con la finanziaria 2010, che contraddiceva alcune questioni poste nella Carta delle autonomie, ed infine con il decreto, che correggeva alcuni errori, abbastanza grossolani, presenti nella stessa finanziaria. Da questo punto di vista, possiamo dire che anche con gli stessi emendamenti al testo del decreto-legge n. 2 del 2010 si è modificata la disciplina, e per quattro volte abbiamo insistito, vedendo che si è cambiata idea su molti degli aspetti presenti nei provvedimenti che ho qui citato.

Sembra quindi di riscontare una visione sicuramente non omogenea sugli enti locali, una scelta sbagliata che lede almeno tre principi: il principio della leale collaborazione tra Stato ed enti locali, quello dell'autonomia statutaria, sulla quale si interviene pesantemente, e, ancora, il principio dell'autonomia organizzativa.

Dal punto di vista della leale collaborazione, cosa dire sul fatto che, mentre gli enti locali discutevano al tavolo con lo Stato sul tema della riforma e della Carta delle autonomie, il Governo stralciava alcune misure per introdurle nella finanziaria? E ancora, sull'autonomia statutaria, si è leso tale principio andando ad incidere fortemente sull'organizzazione statutaria degli enti relativamente alle circoscrizioni e, dal punto di vista dell'autonomia organizzativa, si elimina la figura del direttore generale, contravvenendo a tutte le questioni roboanti spesso poste sulla riforma della pubblica amministrazione, sugli obiettivi di efficientizzazione della stessa e della cosiddetta managerialità.

Potremmo dire che questo Governo contraddice l'operato dei suoi Ministri, e che un Ministro smentisce l'altro, mentre intanto ci si orienta tutti a tagli ragionieristici che fanno solo propaganda

sul costo della politica e che incontrano forse qualche favore elettorale, a cominciare dai più piccoli, dai meno costosi, senza guardare ai moltissimi ed onerosi costi che si generano per molte cariche pubbliche e per apparati centrali, non solo politici e di rappresentanza. Cosa dire poi di tutto il percorso di tanti enti che andrebbero disboscati e che il Governo Prodi aveva iniziato ad esaminare con una certa capacità di analisi su quanto questi fossero del tutto inutili e molto spesso costosi per la collettività? Non vi è una vera credibilità, un vero programma di revisione, di riforme, di riconversione della spesa, di riduzione dei costi, certo, ma anche di qualità della spesa.

Intanto gli enti locali sono in ginocchio, a partire dalla sciagurata decisione sull'ICI, al tema dei trasferimenti, al dilapidare dei fondi FAS a cui abbiamo assistito. I cittadini e le imprese sono in difficoltà. Abbiamo fatto numerose proposte per far sì che venissero pagate le opere già previste e coperte da investimenti, quelle finanziate nonché quelle cofinanziate anche dai fondi europei. Purtroppo sulle nostre proposte non c'è stato alcuno spiraglio, che pure avrebbe potuto mettere in moto un circuito positivo sui territori.

Resta il fatto che gli enti locali dovranno aumentare le tariffe: lo sostiene la stessa nota del Ragioniere generale dello Stato, quando dichiara che, stanti le regole vigenti, questi costi dovranno necessariamente trovare compensazione attraverso o una rimodulazione delle restanti voci o un incremento delle entrate degli enti in questione. Ancora una volta, quindi, si scarica tutto sugli enti locali, sui cittadini e sui servizi. Ma quale fiducia avete posto alla Camera ed avete chiesto ai cittadini? La verità è che voi avete una sfiducia molto profonda verso alcuni principi fondamentali ed assetti istituzionali del nostro Paese, che vi porta ad alcuni provvedimenti davvero improvvisati. I cittadini hanno creduto che potevate rappresentare un elemento di riforma di questo Paese, mentre invece nulla di tutto ciò è avvenuto.

Vi sfugge che per riformare occorre cooperare, ascoltare, collaborare, decidere in modo autorevole, creare un percorso di merito non improvvisato né autoritario. La fatica del Governo non è solo comando: è ardua e difficile, deve fare i conti con la complessità del Paese, certamente con le sue arretratezze e lentezze, perfino con la pesantezza della politica, ma la sfida si vince solo con l'autorevolezza di chi riesce a far andare avanti il Paese, fa i conti con tutto ciò ed ha il coraggio di fare le riforme. Per il momento l'Italia è ferma e resta molto indietro, mentre si scarica ancora una volta sugli enti locali e sui cittadini l'incapacità di affrontare qualitativamente alcune riforme di fondo di cui il Paese avrebbe bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,38)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Pardi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G103, G104 e G120. Ne ha facoltà.

**PARDI (IdV).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha già espresso con severità il proprio punto di vista negativo sul provvedimento in discussione, ed ha appoggiato la pregiudiziale d'incostituzionalità presentata dai colleghi del Partito Democratico, a prima firma del senatore Vitali. Pertanto, non c'è motivo di aggiungere ulteriori rilievi critici a fronte di una misura che è ormai colma.

Nel tempo disponibile cercherò piuttosto di illustrare i motivi che sottostanno agli ordini del giorno G103, G104 e G120, perché siamo schiacciati dalla consapevolezza che i tempi di conversione in legge non consentono la modifica del disegno di legge di conversione: ci sembra quindi più utile provare a suggerire al Governo un atteggiamento costruttivo per rimediare ai danni oggettivi che il provvedimento in esame ha in sé. I temi fondamentali sono quelli che riguardano i servizi pubblici, in particolare rifiuti e acqua, e la commistione, terribile, tra le calamità naturali e i grandi eventi.

Sul primo punto, il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 stabilisce la soppressione entro l'anno delle Autorità d'ambito territoriale, ma si tratta di una previsione in controtendenza rispetto ad altri recenti provvedimenti dello stesso Governo che con il decreto-legge n. 135 del 2009 aveva assegnato proprio agli ATO, agli ambiti territoriali ottimali, dei compiti nuovi con competenze rilevanti. Questa innovazione, che è incoerente, deve essere valutata nelle sue conseguenze dirette: il Governo deve essere impegnato a studiare e a tenere sotto controllo, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi e le ricadute su elementi fondamentali come la risorsa idrica e la gestione dei rifiuti urbani, soprattutto in riferimento alle tariffe che ricadono sui cittadini. Ora, il provvedimento prevede una fase transitoria fino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale, ma sovrappone questa nuova scelta alla fase attuativa della riforma - assai controversa - sui servizi pubblici, introdotta con la legge n. 133 del 2008 e la legge n. 166 del 2009, che ha prospettato una sorta (speriamo sia solo una sorta) di privatizzazione dell'acqua.

Non è chiaro quali effetti possano esservi sulle gare da parte di norme che prevedono il passaggio a soggetti individuati con legge regionale: bisogna considerare, infatti, che indire una molteplicità di gare in ambito e per ambito potrebbe virtualmente garantire l'esercizio della concorrenza. Al contrario, una ventina di gare potrebbero finire per sottoporre i Comuni a tentazioni monopolistiche o oligopolistiche. Qui il pessimismo è d'obbligo; ma di questo aspetto la legge non si occupa, lasciando invece nel vuoto normativo l'intera questione.

Sarebbe invece necessario che il Governo, sempre d'intesa con le istituzioni competenti, assicurasse il coordinamento della disposizione con la normativa vigente al fine di garantire che sia nella fase transitoria sia nella fase attuativa il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'acqua risponda agli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e agli standard qualitativi ottimali del servizio, secondo il principio di accessibilità universale. Questo per quello che riguarda acqua e rifiuti.

Per quanto riguarda la questione della commistione indebita tra calamità naturali e grandi eventi, bisogna rilevare che, dopo le polemiche dell'ultimo periodo e i solenni impegni presi dal Governo in relazione al Patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i grandi eventi a quelle per calamità naturali. Ebbene, l'operazione è sì limitata ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate, ma per le spese sostenute dai Comuni con risorse proprie queste restano rilevanti, per questo aspetto, anche se sono collegate ai grandi eventi. In pratica, abbiamo Comuni penalizzati e confusione tra grandi eventi ed emergenza. Grandi eventi, non dimentichiamolo, che spesso si configurano come colossali operazioni di spettacolo propagandistico: qualche volta abbiamo dovuto assistere - nel caso dell'Aquila abbiamo soffrendo assistito - al fatto che un'emergenza di carattere naturale è stata anche trasformata in una colossale operazione di spettacolo propagandistico.

Il taglio dell'ICI ha notoriamente impoverito i Comuni, i quali devono anche gestire le conseguenze della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale che, in modo tecnicamente ineccepibile, esclude l'applicazione sulle tariffe per la raccolta dei rifiuti dell'IVA, applicata da 1.200 Comuni. Ciò aggrava la condizione dei Comuni. Il Governo cosiddetto federalista, invece, lascia indifesi i Comuni proprio di fronte a vuoti di bilancio causati sia dalle sue scelte, sia, di fatto, da questa sentenza (che però, sotto il profilo tecnico, è ineccepibile). Va ricordato che anche la dottrina costituzionale ha denunciato l'espansione crescente delle ordinanze di protezione civile, allargate ai campi più inverosimili.

La norma in esame, relativa alla questione dei grandi eventi e delle calamità naturali, può avere senso solo per le vere calamità naturali, ma non certo per i grandi eventi. Facciamo, quindi, un richiamo deciso alla mozione n. 240, presentata dal Gruppo Italia dei Valori che invitava alla massima trasparenza dei finanziamenti pubblici, erogati secondo l'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, e rivolgiamo anche un ulteriore invito al Governo affinché provi, se ci riesce, a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, al fine di assicurare la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici - come dicevo - secondo un impegno che apparentemente è stato già assunto, ma che in realtà non è ancora stato mantenuto dal sottosegretario Bertolaso. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,45)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

**\*BASTICO (PD).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e colleghe senatrici, il disegno di legge n. 2071 rappresenta un ulteriore esempio dell'incapacità del Governo di legiferare in modo organico per un reale processo di riforma del sistema istituzionale.

Ancora una volta il Governo utilizza i progetti di legge e i decreti-legge come *spot* pubblicitari, annunci su ciò che farà, sugli obiettivi che vuole conseguire; ma poi queste norme non vengono attuate, o vengono modificate prima della loro attuazione, così come nel caso di alcune norme contenute in questo decreto-legge rispetto alle disposizioni già approvate con la legge finanziaria.

Ancora una volta devo ribadire e rilevare con rammarico che la Carta delle autonomie locali non è stata approvata. Non se n'è neppure iniziato l'*iter* parlamentare. Manca pertanto un quadro organico di riordino delle competenze degli enti locali, del loro assetto istituzionale. Questa Carta doveva essere approvata già prima della legge sul federalismo fiscale, perché dava il quadro istituzionale su cui poi innestare le norme di carattere fiscale e finanziario. Non è stato fatto. Vi è stato l'impegno del Governo e del ministro Calderoli a dare immediatamente avvio al suo *iter* legislativo e invece ora, ad un anno ormai di distanza dall'approvazione della legge sul federalismo fiscale, il testo è appena stato depositato dal Governo alla Camera.

Nel merito, si tratta di un decreto-legge contenente materie estremamente eterogenee, che assembla aspetti finanziari e ordinamentali, in evidente contrasto con i presupposti di necessità ed urgenza che l'articolo 77 della Costituzione prevede come indispensabili per la decretazione d'urgenza. È un decreto-legge che si caratterizza per una logica di forte centralizzazione, che è peraltro uno degli elementi caratterizzanti la politica di questo Governo.

Il Partito Democratico ha più volte sostenuto - e il disegno di legge che abbiamo presentato, a mia prima firma, sulla carta delle autonomie locali lo dimostra - che è indispensabile percorrere tutte le strade e tutti i processi che evitino gli sprechi causati dalla ridondanza e dalle duplicazioni degli assetti istituzionali e organizzativi. Riteniamo che sprecare risorse nelle strutture e nelle sovrastrutture significhi ridurre le risorse per i servizi essenziali per i cittadini, per la qualità della loro vita e delle città e per la qualità dell'ambiente.

Siamo veramente sicuri, colleghi senatori, che siano la riduzione di alcuni consiglieri provinciali e comunali, di qualche assessore e la soppressione degli ATO o del difensore civico comunale le scelte decisive per il risparmio e per la riduzione degli sprechi? Non pensiamo che queste norme attengano in modo diretto alla democrazia, alla possibilità stessa di avere una rappresentanza, anche per le forze politiche non particolarmente ampie? Non ci accorgiamo che, mentre facciamo queste scelte, alziamo la soglia di ingresso per la rappresentanza delle forze politiche in queste istituzioni locali? E poi si tratta di norme invasive dell'autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa degli enti locali, autonomie garantite dalla Costituzione. Inoltre, sono norme che contrastano, sul piano politico ed istituzionale la scelta del federalismo, della valorizzazione delle autonomie locali; oltre a presentare elementi di incostituzionalità, costituiscono, a mio avviso, una contraddizione insanabile rispetto alle politiche che questo Governo sbandiera ripetutamente; un Governo, ed in particolare la sua componente della Lega, che ha fatto dell'autonomia e del federalismo a parole, sbandierato ma non praticato, la sua bandiera appunto.

Alcune considerazioni nel merito di una norma, che ritengo importante ma che non posso condividere, così come è stata definita, la norma relativa al Patto di stabilità. Ritengo che sia giusta la riduzione della rigidità e dei vincoli del Patto di stabilità, in particolare con riferimento alle risorse che provengono agli enti locali in modo diretto ed indiretto dall'Europa, fondi europei che sono indispensabili nelle politiche di formazione e di sostegno allo sviluppo economico ed alla coesione sociale; fondi che se non vengono spesi in un tempo determinato, debbono essere restituiti all'Unione europea. Credo che questa sia una scelta giusta, ma non credo che sia altrettanto giusto togliere dal vincolo del Patto di stabilità tutti - dico tutti - i grandi eventi. È vero che è giusto non penalizzare i Comuni e le Province coinvolti nei cosiddetti grandi eventi ma basta leggere l'elenco di quei 45 grandi eventi, per i quali sono state fatte le ordinanze della Protezione civile, per comprendere con chiarezza che non si tratta di iniziative così grandi, così rilevanti e soprattutto così prioritarie.

Allora, il Partito Democratico indica, rispetto al Patto di stabilità e alla riduzione dei suoi vincoli, altre scelte davvero maggiormente prioritarie, in particolare quelle relative alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica, per cui il Governo ha promesso, ma non lo ha mai messo a disposizione concretamente, un miliardo di euro. Penso alla sicurezza ambientale, alle opere di rilievo sociale per gli anziani e i disabili, alle infrastrutture. Ci sono tanti, tanti investimenti che possono essere molto più prioritari, capaci di essere realizzati con grande rapidità e quindi anche in grado di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico.

Concludo, Presidente, rivolgendomi ai rappresentanti del Governo, per individuare un'altra strada: un'alternativa è possibile ed è più seria e più coerente con i principi del federalismo nei quali il Partito Democratico crede. Ed è la strada di definire l'assetto delle autonomie locali e le loro competenze, superando la frammentazione di queste competenze, le loro duplicazioni o triplicazioni perché in questo caso, sì, che si tratta di sovrapporre delle spese, anche inutili, solo di carattere strutturale. Individuiamo la strada di assottigliare le strutture dei Ministeri, sia a livello centrale sia a livello territoriale, in corrispondenza della devoluzione di funzioni. Rimane sempre tutto inalterato al centro e credo che invece sia necessario assottigliare le strutture centrali.

Credo che sia necessario procedere all'applicazione del Titolo V della Costituzione ed insieme della legge sul federalismo fiscale, rispetto alle quali evidenzio un grande ritardo nel processo di attuazione.

Ed infine, se il Governo vuole proprio chiedere un ulteriore sforzo e un ulteriore impegno alle autonomie locali - voglio ricordare che proprio Comuni e Province hanno maggiormente contribuito, molto di più delle strutture centrali e nazionali, alla riduzione dell'indebitamento e della spesa pubblica -, può fissare eventualmente un tetto, una quota da destinare all'assetto istituzionale ed ordinamentale ed alle spese inerenti al funzionamento delle strutture.

Chiedo in una parola al Governo di dire se nelle autonomie crede o non crede; se delle autonomie si fida o non si fida; se la risposta è affermativa, la smetta allora di incidere proprio su di loro per ottenere la maggior parte dei tagli sulla spesa pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G106. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, soffermandomi sulle dichiarazioni che ho appena ascoltato, vorrei rilevare come non riusciamo mai a sentire dall'opposizione una parola di compiacimento per un'iniziativa di riforma di questo Stato, che sta camminando, come vogliono il Governo, i nostri Ministri e, in particolare, il Gruppo della Lega, verso il federalismo fiscale ed istituzionale.

Si chiede magari la variazione delle funzioni degli enti locali, che sappiamo essere un processo molto complesso ed articolato, che richiede tempo ed è già allo studio da parte del Ministro. Questi interventi sono necessari per un controllo dell'economia del Paese e per tenere bloccato un deficit strutturale - fintanto che non parte il federalismo - che questa crisi occupazionale, legata al *crack* finanziario partito dall'America e ai suoi deboli investimenti, ha portato un po' in tutto il mondo, in Europa ed anche nel nostro Paese. Si chiede, ad esempio, di sistemare gli organi centrali ed i Ministeri, di alleggerire la macchina centrale dello Stato: è questo sicuramente uno dei nostri obiettivi, anche perché, vedendo i grandi Paesi federali europei, come la Germania, sappiamo quanto questa organizzazione sia efficace per l'economia generale dello Stato.

Vorrei ricordare però ai colleghi della sinistra che abbiamo avanzato l'importante proposta di ridurre il numero dei parlamentari e una proposta di riforma complessiva della Parte II della Costituzione, lasciandone fermi i principi fondamentali, per riorganizzare lo Stato, alleggerire il centro, abbassare i costi e mettere risorse a disposizione della collettività e della comunità, in momenti anche floridi, in cui l'economia cioè andava bene e vi era la possibilità che tali misure generassero maggior impresa, reddito e Stato sociale. Avete detto di no; avete portato avanti nel Paese una campagna vergognosa, ingannando la gente e dicendo che andavamo a toccare i principi fondamentali della nostra Costituzione: cosa assolutamente falsa e inconsistente. Sull'onda della vostra incapacità di riformare lo Stato, avete voluto affondare quello che c'era di veramente buono in quella riforma. Con l'intento di mantenere fermo e fisso un vostro potere e *status quo*, non potete e non volete - come invece noi vogliamo - che si cambi lo Stato per ridare effettivamente potere e centralità ai nostri cittadini.

Lo stesso discorso vale per l'abolizione dell'ICI: una grande sciocchezza e stupidaggine del Governo Prodi, che avrebbe dovuto invece promuovere un processo virtuoso, consentendo la detrazione del pagamento dalla dichiarazione dei redditi. Quello che abbiamo poi fatto, come impegno per i cittadini, di togliere l'ICI dalla prima casa indistintamente, senza andare a toccare le ville e i beni di lusso: lo riteniamo giusto e assolutamente da portare avanti e concretizzare.

Ovviamente non potevamo che adottare e portare avanti il criterio che avevate ormai stabilito, con questo gioco un po' perverso del trasferimento dallo Stato agli enti locali; avremmo voluto l'altro processo, che era molto più trasparente e chiaro, ma non ci è stato reso possibile, e adesso scaricate su di noi quelle che sono delle vostre chiare e lampanti responsabilità.

Questo provvedimento è caratterizzato da aspetti importanti: conserva, per esempio, i bacini imbriferi montani, che sono una realtà fondamentale per la nostra comunità e la montagna in particolare; ridà spazio e centralità agli enti locali e alle Regioni per quanto riguarda il Patto di stabilità; introduce nelle Regioni un controllo delle spese e delle indennità dei nuovi consigli regionali; fa, quindi, economia a tutti i livelli. Ovviamente, siamo pronti in qualsiasi momento anche a intervenire a livello centrale.

Nel minuto che mi rimane, signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'ordine del giorno G106, che chiede al Governo di intervenire per confermare e specificare ulteriormente, ove fosse necessario, che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul fondo sviluppo investimenti qualora questi siano utilizzati dagli enti locali nelle infrastrutture per quanto riguarda il servizio di tipo integrato. Ora non è così: gli ATO non riconoscono queste spese sostenute dagli enti locali, ledendo quindi anche la capacità di investimento degli enti locali. C'è un'importante indirizzo ministeriale del 2006 della Direzione centrale della finanza locale-Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno che conferma questa interpretazione. Chiediamo che il Governo la ribadisca, liberando importanti risorse per gli enti locali e facendo giustizia, come vorrà sicuramente fare, per quanto riguarda il territorio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in replica, invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

**MONGIELLO, segretario.** «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 4, commi 4 e 4-*septies*, il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, pone profili problematici sul piano del sistema contabile, posto che nel momento attuale dell'esercizio finanziario non appare determinabile l'ammontare delle risorse sovrabbondanti sul suddetto capitolo, atteso che la garanzia in ordine alla sussistenza di tali risorse è connessa all'effettivo accertamento delle stesse alla fine dell'esercizio a seguito delle necessarie certificazioni da parte degli enti locali;

inoltre, si osserva che il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno in questione, poste che le stesse sarebbero destinate ad andare in economia a fine esercizio, costituisce una metodologia che appare critica sul piano della correttezza contabile;

si osserva altresì che alla luce del ricorso alle risorse in questione si pongono profili critici in ordine alle modalità di costruzione dei tendenziali di spesa, risultando necessario operare una riflessione sul piano metodologico circa i criteri adottati per il rispetto del criterio della legislazione vigente.

Il parere è altresì reso, con riferimento all'articolo 3, nel presupposto che l'indennità massima prevista come riferimento per la retribuzione dei consiglieri regionali sia considerata in senso stretto, senza ricomprendere diarie, rimborsi spese o qualsiasi altra corresponsione corrisposta ai membri del Parlamento.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.51, 1.53, 4.1, 4.2, 4.12, 4.19, 4.24, 4.32, 4.33, 4.38, 4.39, 4.40, 4.47, 4.50, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.72, 4.85, 4.86, 4.92, 4.95, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.5, 4.0.13, 4.302, 4.303, 4.304, 4.301, 4.300 e 4.0.300. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.10, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.44, 1.45, 1.52, 1.54, 3.3, 4.4, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.51, 4.67, 4.68, 4.76, 4.77, 4.88, 4.90, 4.91, 4.96, 4.100, 4.0.1, 4.0.12 e 4.0.15.

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.20, 1.48, 1.49, 1.55, 3.4, 4.10, 4.11, 4.29, 4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.35a, 4.37, 4.56, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.69, 4.70, 4.71, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.98, 4.0.14, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.93, 4.99 e 4.0.20, intendendosi che ove uno di tali emendamenti fosse approvato in relazione ad ogni singola tipologia di copertura il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli ordini del giorno, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi. (*Brusio*). Colleghi, vi invito cortesemente a fare silenzio.

**CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa.** Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G100, a condizione che vengano espunte dal dispositivo le parole «per dare corretta interpretazione alle norme richiamate».

Il Governo accoglie poi gli ordini del giorno G101, G102, G.104 e G106; accoglie inoltre l'ordine del giorno G103, a condizione che nel dispositivo vengano sostituite le parole «ad assicurare» con le altre: «a promuovere».

Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G105, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di» e che si inverta l'ordine indicato tra Ministro per la semplificazione normativa e Ministro dell'ambiente, nel senso di indicare prima il Ministro per la semplificazione normativa e poi il Ministro dell'ambiente, trattandosi di norme di semplificazione.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G107, G109, G110, G114 e G.115, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di», e accoglie gli ordini del giorno G108, G111, G112, G113, G116, G117, G118 e G119.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G120, a condizione di inserire una piccola modifica nel dispositivo, inserendo le parole «a valutare l'opportunità di ricondurre in un adeguato alveo», per poi proseguire con il testo originale.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G121 e G123, nonché accoglie gli ordini del giorno G122 e G124, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, se non cessa questa confusione, sospendo la seduta. Non sono in grado di annotare i pareri del Ministro!

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G125, fino alle parole «distribuite sul territorio» del primo punto del dispositivo, espungendo il resto di tale punto e sopprimendo poi il secondo punto, perché già accolto nell'ordine del giorno G124.

Il Governo accoglie altresì l'ordine del giorno G126, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di». Con la stessa riformulazione, accolgo anche l'ordine del giorno G127. Accolgo l'ordine del giorno G128 con la seguente riformulazione: «valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G129 per la sua evidente incostituzionalità, in quanto prevede che il Governo si impegni a far approvare al Parlamento una misura che tocca l'autonomia del Parlamento stesso.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G130 ma, dopo la parola esclusione, deve essere inserita l'espressione «dal Patto di stabilità» perché, diversamente, esso non ha senso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G131, presumo che vi sia un errore di stampa e che con la specifica dell'espressione «la parte», in luogo di «la pane», esso assuma il suo significato. Anche in questo caso, esprimo parere favorevole ove sia aggiunto l'*incipit* «a valutare l'opportunità» al dispositivo dell'ordine del giorno.

È mia opinione, inoltre, che gli ordini del giorno G128, presentato dal senatore Massimo Garavaglia, e G131, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, possano convergere, anche qui con il ricorso all'aggiunta dell'*incipit* «a valutare l'opportunità». Infatti, il senso dei due ordini del giorno è simile e potrebbe essere unificato nell'espressione «a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo». Se i due presentatori sono d'accordo, ritengo sia opportuno presentare un unico ordine del giorno che sintetizzi al meglio il senso dei due ordini del giorno G128 e G131.

ADAMO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, intervengo affinché risulti subito a verbale la correzione richiesta dal Ministro. Allo stato attuale, infatti, la formulazione dell'ordine del giorno G131 è incomprensibile. Nel dispositivo, alla terza riga, laddove per un errore di stampa si legge «ivi compresa la pane dei cofinanziamenti», deve invece intendersi «la parte dei cofinanziamenti». Lo dico perché sia chiaro ai fini del verbale e perché il Ministro chiedeva tale precisazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G100.

PIGNEDOLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (*PD*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G100 pone nuovamente la questione delle comunità montane. Con l'ultima finanziaria, al comma 177 dell'articolo 2, si era azzerato il fondo ordinario delle comunità montane.

Il Governo, con questo comma, si è disinteressato delle montagne, ed è anche andato oltre definendo, con un comma della finanziaria, che il criterio di montanità veniva definito con un numero, cioè con il livello altimetrico. Questo è un criterio del tutto arbitrario, ed è stato un intervento talmente paradossale che si è dovuti tornare indietro e tamponare, destinando il 3 per cento delle risorse a tutti i Comuni montani (e non solo a quelli definiti precedentemente). Si tratta

però di briciole. Non è un progetto, ma è una mera distribuzione, senza che per la montagna emerga un vero progetto di *governance*.

Le comunità montane hanno svolto, e stanno svolgendo, un importante ruolo, uno sviluppo dei territori, sia delle Alpi che degli Appennini. Si è data, finora, dignità a questi territori, che faticano a tenere il passo con i ritmi riguardanti sia i servizi sanitari scolastici sia le attività produttive, dal momento che c'è un *gap* di costi di produzione molto alto.

Con l'ordine del giorno in esame si chiede che il Governo si impegni, sulla base dei temi richiamati, e considerato che si dovrà discutere della Carta delle autonomie locali, ad una discussione, ad un approfondimento e ad un incontro istituzionale fra Governo, Regioni ed enti locali.

Al ministro Calderoli, che ha proposto la soppressione di un inciso, chiediamo un approfondimento al riguardo e di farsi carico di questo problema, considerato che ci si trova in una fase di transizione. Come richiamato nell'ordine del giorno, vi sono 5.000 dipendenti delle comunità montane che da un giorno all'altro si sono trovati in difficoltà e che non sanno cosa accadrà in futuro. Le stesse comunità montane dal 1° gennaio si troveranno in difficoltà per chiudere i bilanci.

Credo, signor Ministro, che vi sia bisogno di una concertazione vera in considerazione del fatto che è intervenuto un atto estremamente mortificante e su questo aspetto sarà necessario un confronto approfondito, altrimenti risulterà di tutta evidenza che della montagna questo Governo se ne disinteressa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di modifica avanzata dal Governo.

VITALI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G101 e G102 non verranno posti in votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G103 se accolgono la proposta di modifica avanzata dal Governo.

GIAMBRONE (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non verrà posto in votazione.

Senatore D'Alì, accoglie le proposte di modifica avanzate dal Governo al suo ordine del giorno G105?

**D'ALI' (*PdL*).** Signor Presidente, sono sicuramente d'accordo, anche se intendo sottolineare che la presentazione dell'ordine del giorno G105 è conseguente all'approvazione del comma 1-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati nel testo originario, che stabilisce, a mio giudizio in maniera eccessivamente semplice e *tranchant*, l'attribuzione alle Regioni per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali.

Con questo ordine del giorno si vuole sollecitare il Governo a far sì che tale rideterminazione avvenga nel rispetto non solo degli obiettivi di tutela ambientale, ma soprattutto delle prerogative costituzionali dei Comuni, e che questa rivisitazione, sempre ai fini del contenimento della spesa pubblica, possa stabilire nuove dimensioni territoriali, anche a scavalco dei confini amministrativi perché, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti idrici, il rispetto del territorio prevale, a mio giudizio, sulla rigidità dei confini amministrativi.

Pertanto, accolgo le proposte di modifica avanzate dal Governo, che ringrazio per l'attenzione, dichiarandomi soddisfatto per l'accoglimento dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G105 (testo 2) e G106 non verranno posti in votazione.

Chiedo al presentatore, senatore Massimo Garavaglia, se accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno G107 avanzata dal Governo.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G107 (testo 2) e G108 non verranno posti in votazione.

Senatore D'Alì, intende accogliere la proposta di modifica avanzata dal Governo sull'ordine del giorno G109?

**D'ALI' (PdL).** Signor Presidente, la richiesta non può che essere accolta. Mi limito semplicemente a sottolineare l'importanza dell'ordine del giorno G109. È noto che la crisi di liquidità che ha colto molti enti locali deriva anche da una previsione della finanziaria del 1998 che ha istituito un particolare regime di tesoreria restrittivo per i grandi Comuni e per le Province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti.

Ciò ha creato una necessità di liquidità, e non è escluso che questa norma abbia ispirato molti enti locali a ricorrere maldestramente a prodotti finanziari assolutamente non da utilizzare da parte degli stessi, i cosiddetti derivati, sui quali la Commissione finanze del Senato nelle settimane scorse ha svolto un'approfondita indagine.

Allora, se vogliamo ridurre il debito pubblico nel suo complesso, credo ne abbiamo l'opportunità attraverso l'erogazione delle somme bloccate dal 1998 presso le tesorerie centrali. Si devono erogare queste somme a condizione che vengano impegnate quali avanzi di amministrazione per la riduzione del debito degli enti locali. Tutto questo farebbe un buon servizio agli enti locali e soprattutto un grande servizio al debito pubblico nella sua totalità.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G109 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Boschetto se accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno G110 avanzata dal Governo.

**BOSCETTO (PdL).** Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G110 (testo 2), G111, G112 e G113 non verranno posti in votazione.

Sull'ordine del giorno G114 è stata avanzata la richiesta di inserire, dopo l'impegno, le seguenti parole: «a valutare l'opportunità». Chiedo al senatore Legnini se accetta questa modifica.

**LEGNINI (PD).** Sì, signor Presidente, accetto la modifica.

PRESIDENTE. essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G114 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Burgaretta Aparo, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G115 proposta dal Governo?

**BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS).** Sì, signor Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G115 (testo 2) non verrà posto in votazione.

### **Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12,20)**

**PRESIDENTE.** Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G116, G117, G118 e G119 non verranno posti in votazione.

Domando ai presentatori se accettano la modifica dell'ordine del giorno G120 proposta dal Governo.

**GIAMBRONE (IdV).** Sì, l'accettiamo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G120 (testo 2) e G121 non verranno posti in votazione.

Senatore Marcenaro, accetta di inserire nel dispositivo dell'ordine del giorno G122 le parole: «a valutare l'opportunità», così come proposto dal Governo?

MARCENARO (PD). Sì, accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G122 (testo 2) e G123 non verranno posti in votazione.

Senatore Bianco, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G124 avanzata dal Governo?

BIANCO (PD). Signor Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G124 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Mercatali, per quanto riguarda l'ordine del giorno G125, il Governo è favorevole alla prima parte del dispositivo, fino alle parole: «distribuite sul territorio», mentre è contrario a tutto il resto. Intende modificare l'ordine del giorno nel senso indicato?

MERCATALI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G125 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Anche per l'ordine del giorno G126 è stata avanzata la richiesta di inserire le parole: «a valutare l'opportunità di». Senatore Mercatali, accoglie questa modifica?

MERCATALI (PD). L'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G126 (testo 2) non verrà posto in votazione.

La stessa modifica è stata proposta anche per l'ordine del giorno G127. Senatrice Adamo, l'accoglie?

ADAMO (PD). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G127 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Garavaglia, intende modificare l'ordine del giorno G128 nel senso indicato dal Governo?

[GARAVAGLIA Massimo](#) (LNP). Signor Presidente, intervengo per informare l'Aula che i colleghi Adamo, Vimercati e Baio convergono sull'ordine del giorno G128, a mia firma, nella cui prima parte dell'impegno accettiamo la riformulazione proposta dal ministro Calderoli e in cui, dopo le parole: «grandi eventi», si aggiungono le seguenti: «, in relazione alle opere previste per l'Expo Milano 2015».

[ADAMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ADAMO](#) (PD). Signor Presidente, per economia dei nostri lavori ritiriamo l'ordine del giorno G131 che consideriamo assorbito dall'ordine del giorno G128 (testo 2). Voglio precisare che la deroga che chiediamo al Governo, sia pure nella formulazione limitativa proposta dal ministro Calderoli (che dobbiamo accettare), è rivolta alle opere che si riferiscono all'Expo di Milano, già previste e programmate per questo evento. Ciò per chiarire il nostro comune intendimento sull'ordine del giorno G128 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G128 (testo 2) non verrà posto in votazione.

[LEGNINI](#) (PD). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G129.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G129.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G129, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, il dispositivo elettronico non ha funzionato e chiedo alla Presidenza di prenderne atto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del fatto che il senatore Garraffa nella precedente votazione avrebbe votato a favore.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, mi sia consentita una precisazione circa l'ordine del giorno G129. L'invito al ritiro rivolto dal Governo ai presentatori è perché, per chi difende la centralità del Parlamento, nel dispositivo non si può chiedere al Governo, come invece viene fatto, di garantire l'approvazione da parte del Parlamento di qualche cosa. Si può proporre, ma chiedere la garanzia dell'approvazione non è possibile. È questo che ha determinato l'invito al ritiro.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, mi sembra che l'argomento del ministro Calderoli sia valido in generale, ma non nel caso specifico, perché l'ordine del giorno G129 intendeva impegnare il Governo a non attribuire la definizione di grandi eventi per via amministrativa: poiché quel potere spetta al Governo, si chiedeva a quest'ultimo di non abusarne e di fare in modo che il Parlamento legiferi in questa materia. Quindi, è una cosa totalmente diversa da quella detta dal ministro Calderoli. Non vi sarebbe stata un'invasione delle prerogative del Parlamento da parte del Governo. Poiché si tratta di una materia molto delicata ed importante, e visto che il ministro Calderoli ha avuto la cortesia di interloquire su questo punto, lo inviterei, se questo è il motivo e condivide, invece, il merito, a rivedere il suo parere, benché mi renda conto che l'ordine del giorno sia stato già votato.

PRESIDENTE. Naturalmente gli interventi appena svolti rimangono agli atti, ma va precisato che la discussione è inutile in quanto abbiamo già votato.

Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione dell'ordine del giorno G130.

BIANCO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G130 (testo 2) non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G131 è stato ritirato.

Do ora lettura degli emendamenti improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità alla materia trattata dal decreto-legge in esame.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti i rinnovi elettorali anticipati e i requisiti di eleggibilità per le elezioni amministrative: 1.46, 1.47, 1.0.1 e 2.0.1.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti deroghe particolari al Patto di stabilità: 4.57, 4.63, 4.78, 4.81, 4.82; 4.39, 4.40, 4.52, 4.54; 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304; 4.53; 4.60 e 4.64.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti agevolazioni in favore di determinati enti locali e categorie: 3.4; 4.47, 4.48, 4.49; 4.98, 4.100; 4.93 e 4.0.4.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti imposte, tributi e tasse di interesse locale: 4.87, 4.0.15; 4.24, 4.0.1, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.14; 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21; 4.19 e 4.0.16.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti il patrimonio immobiliare degli enti locali: 4.89, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Sono improponibili gli emendamenti 4.90 (strumenti finanziari derivati); 4.97 (pubblicità programma triennale lavori pubblici); 4.0.2 (incarichi dirigenziali); 4.0.3 (pagamenti pubbliche amministrazioni); 4.0.11 (sanatoria opere edilizie abusive); 4.0.13 (concessioni governative su apparecchi radiomobili) e 4.0.300 (zone franche in territori montani).

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 12,32)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**CALDEROLI**, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, visti i tempi legati alla conversione del decreto-legge in esame, senza entrare nel merito, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, suggerendo comunque ai rispettivi presentatori di ritirarli.

**PRESIDENTE.** I presentatori dell'emendamento 1.1 accolgono l'invito al ritiro testé formulato?

**PETERLINI** (UDC-SVP-IS-Aut). No, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

I presentatori accolgono l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo?

**INCOSTANTE** (PD). No, signor Presidente, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6 presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

LEGNINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio voto è da intendersi in senso favorevole.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, anch'io ho votato favorevolmente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11, identico agli emendamenti 1.12 e 1.13.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.12, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e 1.13, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.20.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Lusi e Pinotti, fino alle parole «inferiore a».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dai senatori Barbolini e Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35, identico agli emendamenti 1.36 e 1.37.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, e all'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.39.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, fino alle parole «3 aprile 2006, n. 152».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.39 e l'emendamento 1.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

**BUBBICO (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUBBICO (PD)**. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.41 e 1.42 vorrei segnalare la disponibilità a trasformarli in un ordine del giorno. Dal momento che è diffusa la consapevolezza della opportunità di trattare in maniera differenziata i servizi idrici rispetto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, noi potremmo accettare di trasformare gli emendamenti in ordine del giorno, confermando la volontà del Governo, nella modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, a trattare in maniera differenziata i servizi pubblici locali attinenti alle gestioni idriche e prevedendo che le concessioni di captazione, derivazione e accumulo della risorsa idrica per usi potabili vengano assegnate alla esclusiva titolarità di soggetti pubblici di governo, definiti dagli enti locali. Con questo contenuto noi possiamo ritirare gli emendamenti trasformandoli in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Signor Ministro, è d'accordo?

**CALDEROLI**, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, non è che non sia d'accordo, ma francamente non riesco a capire come una normativa così specifica possa essere tradotta in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, la invito a presentare il testo dell'ordine del giorno. Nel frattempo gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

**BOSONE (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOSONE (PD)**. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 1.300 perché, al di là dei tempi di approvazione del disegno di legge, mi sembra utile porre l'accento sulla necessità della chiarezza di cui i nostri enti locali devono disporre nell'applicare la normativa. Già abbiamo una normativa sui servizi pubblici locali, in particolar modo per quanto riguarda l'acqua, confusa, non sempre chiara e di non immediata interpretazione; ora l'abolizione degli ATO - gli ambiti territoriali ottimali - sebbene condivisa, senza un riferimento immediato in ordine a chi vadano attribuite quelle competenze, può ingenerare ulteriore confusione nel territorio, ulteriori difficili interpretazioni e ulteriori ricorsi legali.

L'emendamento 1.300 è il tentativo di ridurre questa confusione e di ricondurre le competenze oggi assegnate all'ATO nell'alveo dell'amministrazione provinciale, previa anche l'attivazione di una consultazione degli enti locali. Questo anche per rispetto degli enti locali stessi, che nell'ambito di questa legge appaiono spesso mortificati. Penso che la gestione dei servizi pubblici, in particolar modo la gestione dell'acqua, debba essere prima di tutto dell'ente locale. Quindi, l'emendamento va nella direzione di riportare le competenze degli ATO esattamente nell'ambito degli enti locali invece di affidarle genericamente ad una competenza regionale, sapendo che oggi gli enti locali rischiano di essere mortificati, oltre che dalla legge dello Stato, anche dal crescente neocentralismo regionale che spesso non rende davvero onore alle loro capacità.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.  
*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Bosone.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

**FERRANTE (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FERRANTE (PD).** Signor Presidente, questo nostro emendamento mira a riportare la situazione della gestione dell'acqua allo stato precedente all'ultima riforma, la comunitaria del ministro Ronchi. Il tema è stato anche oggetto di precedenti emendamenti. La nostra idea - cerchiamo di avere un dialogo con la maggioranza, se possibile - è quella di farvi riflettere sul fatto che a seguito dell'intervento della riforma Ronchi, che ha determinato una sorta di privatizzazione forzata con la scusa che a chiederlo fosse l'Europa (cosa non vera perché non esiste nessuna normativa europea che obblighi a considerare l'acqua tra i servizi pubblici da privatizzare), si trovano in difficoltà numerosissimi amministratori locali, anche del centrodestra, che sono in sofferenza nell'applicare una norma che li obbliga a privatizzare ambiti che magari funzionano bene con consorzi di Comuni o iniziative diverse che hanno un buon livello di servizio: mi riferisco specialmente al Nord Italia ed ai Comuni amministrati dalla Lega.

Non si capisce perché non possiamo abolire questa norma, che è appunto una forzatura che nulla ha a che vedere con quello che ci richiede l'Europa, e fermarci un attimo per stabilire quali sono i criteri per poter assicurare un servizio che garantisca l'acqua come bene pubblico - diritto di tutti - e che quindi ne garantisca l'accesso a tutti, ma altresì la qualità, un uso sostenibile dal punto di vista ambientale e ne riduca gli sprechi che in questo Paese sono drammatici. Credo che così facendo, con estrema laicità, si uscirebbe anche dalla battaglia ideologica secondo cui si ritiene che un servizio affidato ai privati avrebbe sicuramente un risultato migliore del pubblico, cosa peraltro non vera. Se infatti guardiamo agli esempi stranieri, si può notare che, per esempio, Parigi, che non è una piccola città, è tornata indietro rispetto alla privatizzazione e adesso ha reso di nuovo pubblico il servizio di gestione idrica perché garantisce migliore efficienza e garanzia di servizio. Non è un caso di poco conto, e non avviene in Italia, dove alcune privatizzazioni - penso ad esempio a quella di Latina - sono abbastanza fallimentari, dal punto di vista della qualità del servizio offerto e delle tariffe che crescono, e via dicendo.

Quindi, se accoglieste questo nostro emendamento, abolendo quella norma che prevedeva un'accelerazione ingiustificata al 2011, potremmo invece tornare a parlare più serenamente di quello che serve in un sistema effettivamente molto complicato: ad esempio, l'autorità nazionale che insieme alle Regioni possa uniformare il servizio e magari sanzionare quei gestori che non garantiscono il servizio di qualità necessario, quindi facendo un servizio al Paese. Per questo vi invito a votare a favore di questo emendamento, per il quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44, identico all'emendamento 1.45.

**BIANCO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIANCO (PD).** Signor Presidente, signor Ministro, voglio ricordare ai colleghi che circa un anno fa la Commissione affari costituzionali ha iniziato l'esame dei disegni di legge presentati da alcuni Gruppi parlamentari in materia di codice delle autonomie. Il Presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, coerentemente con quello che fu l'orientamento anche nella scorsa legislatura, ha assegnato il compito di relatori a due colleghi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione; è quindi iniziato un esame molto attento di un provvedimento che riveste particolare importanza. L'esame della Carta delle autonomie si è poi fermato perché la Commissione ha deciso, su impulso della maggioranza e su una pressione molto forte del Governo, di affrontare prima il tema del federalismo fiscale. Abbiamo sostenuto in quella sede con grande convinzione - e ne siamo convinti oggi più che mai - che si è trattato di un primo e grave errore. Che senso ha, colleghi, discutere del modo con cui devono essere distribuite le risorse senza avere prima discusso seriamente chi fa che cosa, cioè quali sono le attribuzioni e le funzioni degli enti locali?

Ma poiché la maggioranza del centrodestra, in particolare la Lega, avevano assoluta necessità di alzare la bandiera del federalismo fiscale, così è stato. In quest'Aula, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale, a cui i Gruppi di opposizione e, segnatamente, il Partito Democratico, hanno dato un contributo di grande rilievo, il Governo - e ricordo che era presente il ministro Calderoli - ha assunto il forte impegno che entro 45 giorni sarebbe cominciato l'esame della Carta delle autonomie. Dall'approvazione di quel disegno di legge sono passati alcuni mesi e tale provvedimento, nel frattempo approvato dal Governo dopo una lunga gestazione, è stato assegnato alla Camera dei deputati che ne ha iniziato daccapo l'esame. Devo dire, francamente, che su questa sottrazione e su questo scippo al Senato della Repubblica abbiamo protestato in modo energico, non per difendere le prerogative del Senato ma per l'esigenza di investire la Camera che più aveva lavorato su questo argomento. Il disegno di legge giace quindi in questo momento in Commissione senza che sostanzialmente ne sia iniziato l'esame.

Nel frattempo, Presidente, e questa è la cosa più grave, il Governo interviene nella materia del codice delle autonomie - per esempio sul numero e la composizione dei consiglieri comunali, sulle municipalità di quartiere, sui consigli regionali: questioni certamente delicate, che sono l'oggetto di una riforma organica del settore - con provvedimenti *spot*, quasi sempre rispondenti al perseguimento di un effetto annuncio, che non incidono in modo organico sulla materia. Così è avvenuto anche in questo campo; durante l'esame della legge finanziaria, è stato inserito un intervento legislativo che ha inciso profondamente, suscitando grande preoccupazione e vibrante proteste nel mondo delle autonomie per quanto riguarda la composizione dei consigli comunali, di municipalità e di quartiere. Oggi il Governo è stato costretto a fare una vigorosa marcia indietro. Sostanzialmente procediamo rinunciando ad un intervento organico in materia di adeguamento del vecchio Testo unico delle autonomie locali alle norme costituzionali del nuovo Titolo V e lo facciamo con interventi al contrario, che vengono inseriti ora in un decreto-legge ora in una finanziaria; ci si rende poi conto due mesi dopo che si è sbagliato clamorosamente e si ricomincia da capo.

Ecco la ragione per cui protestiamo energicamente contro questo modo di legiferare, che non risponde ad una logica di interesse pubblico, ma esclusivamente ad una logica di annuncio dietro

cui non c'è nulla; per questo vi chiediamo di votare a favore dell'emendamento 1.44, che naturalmente ha un valore simbolico perché vuole sottoporre alla vostra attenzione che questo modo di legiferare è profondamente errato, e per questo chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.45, presentato dai senatori Barbolini e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli emendamenti 1.46 e 1.47 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.48.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole: «1° gennaio 2011».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

**PRESIDENTE.** Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.48 e gli emendamenti 1.49 e 1.50.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.51 e 1.330 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.53 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.56.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.0.1 è improponibile.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

**RIZZI (LNP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RIZZI (LNP).** Signor Presidente, vista la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 2.0.1, intervengo per chiedere se è possibile trasformarlo in ordine del giorno, in considerazione dell'argomento affrontato. Esso mirava infatti a risolvere una serie di contenziosi sull'eliminazione delle cause di inleggibilità per coloro che fanno parte di enti diversi e a sancire una volta per tutte che le dimissioni, al fine di poter essere candidati e quindi eletti, scattano dopo cinque giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'ente, e non dopo la risposta da parte degli uffici dell'ente stesso al termine dell'*iter* interno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Circa la trasformazione dell'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno, ritengo di poter accogliere tale proposta come raccomandazione. Infatti, facendo riferimento a una Regione a statuto speciale, credo sia difficile assumere un impegno così puntuale, potendosi eventualmente aprire una fase di concertazione con la stessa Regione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.5.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «*il secondo*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5 e l'emendamento 2.3.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

INCOSTANTE *(PD)*. *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.1, che è stato trasformato dal proponente nell'ordine del giorno G2.0.1, sul quale vi è la disponibilità del Governo ad accoglierlo come raccomandazione. Chiedo al presentatore, senatore Rizzi, se insiste per la votazione.

**RIZZI** *(LNP)*. Signor Presidente, non insisto per la votazione. Voglio comunque precisare che, sebbene il caso specifico da cui si è partiti per questo ordine del giorno riguardi la Regione Sardegna, la normativa è nazionale.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CALDEROLI**, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

**GIAMBRONE** *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.4 è improponibile.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**MORANDO** *(PD)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 4.29, il cui primo firmatario è il senatore Mercatali, volto ad affrontare il tema del Patto di stabilità interno. Approfito di questo

intervento, signor Presidente, perché rimanga agli atti che, a mio giudizio, alcune dichiarazioni di improponibilità decise dalla Presidenza del Senato e da lei comunicate all'Assemblea all'inizio della seduta, sono assai discutibili, soprattutto quando riguardano il Patto di stabilità interno. In particolare, segnalo l'emendamento 4.60, con prima firmataria la senatrice Bastico, che riguarda il Patto di stabilità interno esattamente negli stessi termini con cui se ne parla all'interno della norma in questione. Pertanto, nel giro di 15 giorni, siamo passati da dichiarazioni di improponibilità che - in un contesto nel quale c'era l'esigenza di essere assai laschi - sono state secondo me troppo generose nei confronti dei proponenti, ad una situazione nella quale, siccome bisogna approvare il testo così com'è, le dichiarazioni di improponibilità hanno uno spettro a mio giudizio decisamente troppo ampio.

In ogni caso, per quanto riguarda specificamente l'emendamento 4.29, il Patto di stabilità interno, così com'è oggi e come noi lo conosciamo - ed è così ormai da molti anni, per cui non mi sto riferendo soltanto alla versione del Patto di stabilità interno che questo Governo ha sostanzialmente mantenuto intatta così come l'ha ricevuta in eredità dai Governi precedenti - ha due fondamentali difetti. Il primo è che esso è "stupido", per usare un aggettivo che l'ex Presidente del Consiglio dei ministri impiegò con riferimento al Patto di stabilità europeo. Perché il Patto di stabilità interno, così com'è, è stupido? Perché non presenta il carattere di flessibilità necessario per consentire agli enti locali, soprattutto sul lato della spesa in conto capitale, di intervenire in chiave anticiclica rispetto all'andamento dell'economia. Quando si apportò l'ultima modificazione al Patto europeo di stabilità e di crescita si volle esattamente eliminare questa sua stupidità, che per il Patto di stabilità interno attiene al fatto di non consentire ai Comuni, e alle Province in particolare, di svolgere una funzione anticiclica. Questo è un difetto gravissimo in una situazione come quella che noi stiamo vivendo, nella quale avremmo bisogno, come dell'aria da respirare, esattamente dalla possibilità di consentire ai Comuni di tenere rigorosamente sotto controllo la spesa corrente, ma di avere una politica di bilancio espansiva per realizzare quegli investimenti di cui l'economia e la società italiana hanno drammaticamente bisogno per rendere la crisi meno pesante e anche meno duratura.

Il secondo difetto del Patto di stabilità interno è il suo carattere chiaramente lesivo dell'autonomia degli enti locali. Il Patto di stabilità interno, infatti, è definito, secondo schemi rigidi, alla dimensione nazionale e non affida alle Regioni, come sarebbe invece assolutamente essenziale se si vuole essere coerenti con l'attuale dettato costituzionale e, in particolare, con il Titolo V della Costituzione, nessuna attività di programmazione nella gestione del Patto di stabilità interno nel loro rapporto con i rispettivi enti locali. Ora, a questo proposito, nella legge di contabilità così come da noi definita nella lettura al Senato (e poi modificata alla Camera), avevamo introdotto una regola a mio giudizio particolarmente interessante. Essa voleva, contemporaneamente, rendere il Patto di stabilità interno meno stupido (nel senso di cui ho già detto) e soprattutto meno rigido, affidando alle Regioni un'attività di programmazione e di gestione tale per cui i Comuni potessero scambiarsi tra di loro titoli di debito, a seconda della situazione economica e delle decisioni di investimento che i diversi Comuni volevano prendere.

Questo intervento, contemporaneamente, aumentava la possibilità per i Comuni di sviluppare una politica anticiclica e consentiva in modo regolato ai Comuni di gestire molto più flessibilmente, sulla base della programmazione regionale, la loro finanza. Quel testo è stato eliminato ma noi tendiamo, almeno in parte, a riproporre attraverso questo emendamento alcune delle soluzioni contenute in quel testo, anche se, naturalmente, gli emendamenti a un decreto-legge non possono avere lo stesso carattere di regola stabile, generale e organica che aveva la norma alla quale ho fatto riferimento, originariamente contenuta nella legge di contabilità.

Per quanto riguarda l'intervento positivo, l'emendamento 4.29 si propone di realizzare interventi di tipo emergenziale. In particolare, esso affronta due temi. *In primis* i pagamenti della pubblica amministrazione, perché alcuni Comuni che presentano una situazione finanziaria assolutamente positiva e che hanno affidato a imprese la fornitura di beni o servizi, adesso non le possono pagare perché, altrimenti, violano il Patto di stabilità interno. Mi rivolgo ora ai colleghi che vantano la loro esperienza di amministratori locali. Chiunque faccia l'amministratore locale sa che sono oggi decine i Comuni che si trovano in questa situazione. Si tratta, quindi, di una manifestazione particolarmente grave della stupidità del Patto, alla quale ho già fatto riferimento. Infatti, a causa di questi vincoli al pagamento, vi sono imprese che stanno mettendo in cassa integrazione i loro lavoratori perché hanno una crisi drammatica di liquidità; ma questa crisi è determinata non dalla scelta delle banche, ma dalla scelta della pubblica amministrazione (in particolare del sistema delle autonomie locali) di non pagare in tempo. Le amministrazioni locali, però, non possono pagare in tempo perché, altrimenti, violano il Patto di stabilità. Questo è un problema molto avvertito in tutta Italia, che in questa sede ci si propone di affrontare e risolvere.

In secondo luogo, però, si vuole attirare l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla parte relativa alla copertura di questa norma, la cui prima parte è tradizionale, nel senso che riguarda un

aumento di pressione fiscale su alcuni istituti finanziari e di credito, mentre la seconda parte, molto più interessante, ha un carattere sistemico, in quanto prevede che i soldi per affrontare il tema della correzione del Patto di stabilità interno bisogna reperirli dalla riduzione della spesa corrente primaria. In pratica si associa alla legge Brunetta-Ichino sulla pubblica amministrazione un obiettivo flessibile di risparmio e si utilizza questo risparmio per finanziare la flessibilizzazione del Patto di stabilità interno. Si interviene poi con tagli lineari alla spesa, in sostanza quelli che il Governo anche con questo decreto-legge finisce per operare, eliminando tutte quelle norme di ordinamento alle quali nella legge finanziaria erano associati risparmi. Di fatto si prevede che i tagli lineari intervengano solo come sanzione nel momento in cui non saranno stati realizzati gli obiettivi connessi alla nuova legge sulla pubblica amministrazione.

Se il Governo si decidesse a fare propria quest'impostazione, forse si potrebbe contemporaneamente lavorare alla riforma della pubblica amministrazione e ad interventi contro la crisi che abbiano un minimo di efficacia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**VITALI (PD)**. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 4.66, che propone la soppressione del comma 4-*novies*. È una questione su cui sono già intervenuto in sede di esame della questione pregiudiziale per attirare l'attenzione di tutta l'Assemblea su una norma particolarmente abnorme. Già il collega Morando è intervenuto per ricordare quali sono le nostre proposte in materia di Patto di stabilità interno. Non posso che ribadire quanto da lui detto, cioè che siamo da sempre favorevoli a prevedere norme di maggiore flessibilità, che consentano in modo particolare agli enti locali di far fronte alle esigenze di investimenti infrastrutturali, per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio, coprendo le maggiori esigenze finanziarie che in questo modo si verrebbero a determinare attraverso interventi altrettanto penetranti, che attualmente non si fanno, sui Ministeri centrali, considerato che in questi anni la spesa a livello centrale è paurosamente aumentata ed è totalmente fuori controllo. Si è invece operato in modo particolarmente penalizzante sugli enti locali, anche al di là di qualunque ragionamento circa il peso effettivo della spesa locale sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione allargata. Per intervenire in favore degli enti locali vi sarebbero le risorse, per cui l'insistenza del Governo su questo punto è da intendersi esclusivamente nel senso di volerli mettere in ginocchio.

Con il comma che si intende sopprimere con l'emendamento in esame si introducono due abnormità ulteriori. La prima riguarda il fatto che si induce ad utilizzare eccessivamente, fuori da ogni logica, le ordinanze di protezione civile e si insiste lungo una strada sbagliata, già oggetto di dura sanzione e discussione anche in questa sede e su cui si è riusciti ad ottenere qualche modifica; ma questa norma dimostra che il Governo è recidivo, nel senso che vuole ulteriormente andare lungo la via di una deroga costante alle norme di buon funzionamento della pubblica amministrazione. La seconda abnormità sta nel fatto che si inducono i Comuni a dichiarare grande evento o, per meglio dire, a chiedere la dichiarazione di grande evento per poter sfiorare i limiti del Patto di stabilità interno. Proprio per evitare queste assurdità e abnormità, chiediamo all'Aula di votare a favore di questo emendamento soppressivo.

**DEL VECCHIO (PD)**. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.77 che vuole modificare la disposizione inserita nella finanziaria per il corrente anno, la quale prevede di trarre risorse dai beni della Difesa per ripianare i debiti del Comune di Roma.

Il decreto in esame conferma quella disposizione e cerca di evitare il giudizio di incostituzionalità che la minaccia, considerate le precedenti decisioni della Suprema corte, istituendo una Conferenza dei servizi nell'ambito della quale gli enti locali approverebbero la destinazione d'uso dei beni militari. Rimangono dubbi sul fatto che questa norma possa superare le obiezioni.

Ma l'aspetto più grave sta nel fatto che la costituzione di fondi di investimento per reperire risorse da destinare al Comune di Roma rappresenta un precedente rischioso dal punto di vista politico e amministrativo. Ancora una volta un testo del Governo si rivela un buon affare per gli investitori che parteciperanno ai progetti, ma non per la struttura statale interessata che in questo caso, tra l'altro, ha urgente bisogno di risorse finanziarie, a causa dei consistenti tagli che sono stati apportati negli ultimi due anni al suo bilancio. In sostanza, in un momento in cui le nostre Forze armate sono fortemente impegnate in Italia e all'estero, è incredibile che esse debbano rinunciare ai loro immobili, talvolta anche preziosi, senza ottenere benefici finanziari che possano almeno in parte compensare quei drastici tagli. Benefici finanziari che sono in realtà indispensabili per migliorare le condizioni di vita del personale e il funzionamento delle strutture; per mantenere in servizio i volontari in ferma prefissata, che a lungo hanno operato con professionalità in Italia e all'estero e che dovranno invece lasciare l'uniforme; per confermare quelle capacità operative dei

reparti, che hanno consentito alle Forze armate italiane di farsi apprezzare in tutti i teatri operativi del mondo.

Riteniamo quindi necessario intervenire con l'emendamento di cui prima parlavo, chiedendo che almeno una quota non inferiore al 25 per cento del valore degli immobili ceduti sia destinata alla Difesa. Se l'emendamento non sarà accolto, la Difesa subirà purtroppo una penalizzazione che non merita, e ciò avverrà sicuramente per scarsa considerazione da parte di chi è preposto all'economia del Paese, ma anche per insufficiente attenzione e tutela da parte di coloro che frequentemente esaltano l'importanza delle nostre Forze armate, in realtà però solo a parole e non concretamente nei fatti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è ovviamente contrario a tutti gli emendamenti presentati. Vorrei soffermarmi però sulla questione del Patto di stabilità, sollevata dai senatori Morando e Vitali.

Il Patto di stabilità è sicuramente criticabile per molti aspetti; in ogni caso, dovrà essere rivisto con il passaggio al federalismo, perché dovrà essere adottata una regola molto più semplice quella del pareggio del bilancio, tagliando in tal modo la testa al toro. Tutto sommato, però, nella sua stupidità, tale Patto persegue l'obiettivo di far sì che il nostro Paese adempia agli obblighi del Patto di stabilità europeo rappresentandone il riversamento a livello interno di quel patto.

Peraltro vale solo la pena di ricordare che il Patto di stabilità concerne sia la spesa corrente sia la spesa in conto capitale. Allora, è chiaro che spendere di più potrebbe avere una funzione anticiclica (chi lo nega?): però, spendere di più oggi significa avere più debiti domani. E abbiamo presente la situazione di altri Paesi europei che si trovano in quella condizione. La domanda è: ce lo possiamo permettere? E d'altronde, se guardiamo la ripartizione complessiva della spesa pubblica e il funzionamento del Patto, non è vero che gli enti locali abbiano avuto una penalizzazione maggiore rispetto al contenimento della spesa previsto per altri livelli di governo o per altri tipi di enti pubblici. Questo perché, in fondo, è vero che gli enti locali sono enti autonomi, ma l'autonomia non è qualcosa che in qualche modo premia rispetto al diritto generale dei contribuenti ad essere colpiti il meno possibile. Quindi, l'autonomia è un valore che va salvaguardato, ma non a caso l'articolo 120 della Costituzione nel testo modificato nel 2001 fa sì che debba esservi, in qualche modo, una saldatura generale che fa capo al soggetto responsabile nei confronti dell'Unione europea e della gestione generale delle finanze pubbliche. Gli enti autonomi è giusto che siano autonomi, ma l'autonomia è un valore non in assoluto, ma sempre relativo rispetto ad un obiettivo di carattere più generale. Il parere è quindi contrario. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

**LEGNINI** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LEGNINI** (PD). Signor Presidente, mi sia consentito riprendere il problema posto dal senatore Morando circa la declaratoria di improponibilità del blocco di emendamenti relativi al Patto di stabilità.

Ora, non abbiamo posto questioni sugli altri emendamenti dichiarati improponibili, pur essendo opinabile, in alcuni casi, il giudizio della Presidenza. Non l'abbiamo fatto perché in altre occasioni abbiamo chiesto alla Presidenza - che non sempre, per la verità, si è attenuta a tale criterio (anzi talvolta ha smentito in modo plateale la regola) - di essere rigorosa nell'applicazione della norma regolamentare che prescrive il giudizio di proponibilità in relazione alla coerenza e alla inerenza degli emendamenti rispetto all'oggetto del provvedimento, in particolare nel caso della conversione di decreti-legge.

In questo caso l'articolo 4 tratta delle deroghe al Patto di stabilità interno: non si capisce perché le deroghe che propone il Governo sono proponibili, mentre quelle contenute negli emendamenti delle opposizioni sono improponibili. Questo non va bene e costituisce un precedente inammissibile. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

La prego, quindi, di disporre la revoca della improponibilità degli emendamenti in questione, anche perché si tratterebbe di una decina di votazioni in più, e francamente non si comprende la ragione di questa decisione inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

DE TONI (*IdV*). Bravo!

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.99... (*Proteste dal Gruppo PD*).

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto una pronuncia: lei si deve pronunciare.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.99 non riguarda questo tema, colleghi. (*Commenti dal Gruppo PD*).

**LEGNINI** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, non vorrei che lei incentivasse un costume, che da qualche tempo ha preso piede in quest'Aula, in base al quale la Presidenza semplicemente ignora precise richieste provenienti dalle opposizioni.

A nome del Gruppo le ho avanzato la richiesta precisa di pronunciarsi, prima di procedere al voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, sul blocco di emendamenti concernenti il Patto di stabilità. Sono - ripeto - una decina, non di più, gran parte dei quali a firma di senatori del nostro Gruppo. Si pronunciate e poi procederemo. Noi non vogliamo creare problemi, ma anche la Presidenza non crei più problemi di quanto non sia ragionevole attendersi da una gestione non sempre obiettiva verso l'opposizione che ha il diritto di avanzare le sue proposte. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE**. Senatore Legnini, direi di affrontare la questione quando esamineremo gli emendamenti che riguardano gli argomenti da lei indicati, quindi non appena lei ritiene che vi sia un emendamento che pone il problema.

Lei capirà che la Presidenza ha assunto una posizione di carattere generale su questo tema e quindi comprenderà sicuramente lo stato particolare nel quale ci troviamo; comunque la inviterei, quando arriveremo all'emendamento che ritiene di notevole interesse, che mi era sembrato fosse l'emendamento 4.60...

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, non è questione di notevole interesse!

PRESIDENTE. Ho capito, ma non faccio una discussione di carattere generale: lei ha posto il problema relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4 che toccano il Patto di stabilità.

LEGNINI (*PD*). È un blocco, sono dieci e sono quelli elencati dal Presidente.

PRESIDENTE. Man mano che andiamo avanti con gli emendamenti, quando lei riterrà che un emendamento faccia riferimento a questo pacchetto ne discuteremo. Mi sembra una procedura ragionevole.

LEGNINI (*PD*). Non è ragionevole.

PRESIDENTE. Gli uffici mi comunicano che la questione è passata all'attenzione del Presidente del Senato: questa può essere già una buona notizia.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.99.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di procedere alla votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.99, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, fino alle parole «per l'anno 2010».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.99 e gli emendamenti 4.3, 4.1 e 4.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.4, a firma dei senatori Mercatali, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcenaro, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la richiesta per poter procedere alla votazione elettronica. *(Commenti del Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.6.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.6, a firma dei senatori Bastico, Mercatali, Bianco, Adamo, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcenaro, chiedo il sostegno a 15 colleghi per poter esprimere il voto mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, sull'emendamento 4.6 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico?

INCOSTANTE *(PD)*. Se vuole, Presidente, posso ripetere.

Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta della votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.6, presentato dai senatori Bastico, Mercatali, Bianco, Adamo, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana,

Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro, con l'aggiunta del senatore Garraffa che ha chiesto di sottoscrivere l'emendamento. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.6, presentato dal senatrice Bastico e da altri senatori, fino alle parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.6 e gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

**INCOSTANTE (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD)**. Signor Presidente, l'emendamento 4.7 tratta delle comunità montane, a cui abbiamo fatto riferimento con molti emendamenti per contribuire a risolvere un problema affrontato dal Governo in modo un po' raffazzonato da molto tempo a questa parte. Su tale emendamento, che porta la firma dei senatori Bianco, Mercatali, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro, con l'aggiunta della senatrice Pignedoli, che mi ha chiesto di rivolgere alla Presidenza un invito a sottoscriverlo, chiedo a 15 colleghi il sostegno per la votazione elettronica.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

**INCOSTANTE (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda la precedente votazione, vorrei precisare che era mia intenzione votare in senso favorevole ma ho erroneamente espresso un voto contrario. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.12 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dai senatori Pinzger e Peterlini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Pinzger e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15, identico agli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente sull'emendamento 4.15 a firma dei colleghi Sanna, Mercatali, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro e a cui hanno chiesto di aggiungere la firma la senatrice Armato e i senatori Garaffa e Pegorer, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori, identico agli

emendamenti 4.16, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, 4.17, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, e 4.18, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. La Presidenza, in considerazione della situazione venutasi a creare, è disponibile a valutare con liberalità gli emendamenti che il senatore Legnini è pregato di sottolineare di volta in volta come interessanti per le opposizioni.

Ricordo che gli emendamenti 4.19 e 4.24 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.20, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, fino alle parole «l'anno 2009».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.20 e gli emendamenti 4.11, 4.23 e 4.22.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.26, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, 4.27, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, e 4.28, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

**MORANDO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MORANDO (PD).** Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto su questo emendamento (e sul precedente, già votato) per sottolineare due punti ed avanzare poi una proposta al Governo.

Il vice ministro Vegas ha sostenuto, a ragione, la necessità assoluta di avere un patto di stabilità interno. Se noi non legassimo con il patto di stabilità interno la finanza dello Stato centrale a quella del sistema delle autonomie non saremmo in grado di rimanere all'interno dell'area dell'euro perché non saremo mai in grado di rispettare il Patto di stabilità e di crescita che ci lega ai nostri partner.

Il punto è che il Patto di stabilità interno, che è certamente necessario, può essere meno stupido di quanto non lo sia oggi. E al riguardo credo, peraltro, che il vice ministro Vegas convenga. Abbiamo avanzato proposte, che il Vice Ministro conosce, non per eliminare il Patto di stabilità interno, che riteniamo tanto necessario quanto lo ritiene necessario il Governo, ma per correggerlo in alcuni dei suoi aspetti qualificanti.

In secondo luogo, il vice ministro Vegas ha sostenuto che spendere di più da parte del sistema delle autonomie locali avrebbe oggi una funzione anticiclica positiva a causa della situazione di crisi nella quale siamo precipitati, ma significherebbe anche, inesorabilmente, secondo il vice ministro Vegas, aumentare il deficit ed il debito e, quindi, esporre il Paese a rischi sotto questo profilo.

Su questo punto non siamo d'accordo, non perché pensiamo che occorra aumentare il deficit e il debito, ma per la ragione esattamente opposta. La nostra proposta cioè consentirebbe, o meglio vorrebbe consentire, agli enti locali di poter spendere di più se sono enti locali virtuosi che rispettano il Patto di stabilità interno e sono in grado oggi di sostenere una spesa in conto capitale, che svolgerebbe una positiva funzione anticiclica. Tale proposta verrebbe coperta inoltre con riduzione di spesa corrente primaria, che, come è noto, ha un livello di capacità di svolgere una funzione anticiclica decisamente inferiore rispetto alla spesa in conto capitale.

In ultimo, approfitto della dichiarazione di voto per dare un suggerimento al Governo. Il Vice Ministro potrebbe trovare ben 80 milioni di euro - non una cifra irrilevante - da distribuire agli enti locali virtuosi per fare una politica di investimento verificando il comma 13 dell'articolo 2 di quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulle finalizzazioni definite dalla legge finanziaria, distribuisce le somme relative al gettito del cosiddetto scudo fiscale (non parlo adesso degli aspetti di merito dello scudo fiscale). Ben 80 milioni di euro sono destinati, mediante quel

comma 13 dell'articolo 2, ad un fantomatico ente locale di cui alla legge finanziaria del 2006 per - udite, udite - adempimenti comunitari. Senatore Garavaglia, era proprio lei il relatore in Commissione bilancio su questo provvedimento e quindi ricorderà la norma.

Ebbene, siamo andati a verificare qual è l'ente locale. Si tratta del Comune di Roma: c'era da aspettarselo, ma adesso lo sappiamo. Tutta quella tiritera relativamente alla «legge di cui...» serve solo a non scrivere nella norma Comune di Roma.

Abbiamo cercato poi di capire quali sono gli adempimenti comunitari che il Comune di Roma deve fare e per i quali riceve la bella sommetta, *ope legis*, di 80 milioni di euro. Onorevoli colleghi, sapete - il senatore Garavaglia lo sa bene, perché ne abbiamo già discusso - quali sono questi adempimenti comunitari? Si tratta del fatto che nel 2002 la Commissione europea ha condannato l'Italia per aver concesso certe agevolazioni fiscali, considerate aiuti di Stato illegittimi, alle società che gestiscono servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico. In conseguenza di quella decisione della Commissione europea, le società a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali hanno dovuto pagare nel 2009 - lo sapete, perché ce ne siamo occupati in occasione dell'esame di un decreto lo scorso anno - l'enorme cifra di 600 milioni di euro. Senatore Garavaglia, ministro Calderoli, si tratta dei Comuni di Milano, Torino, Genova, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Dunque, questi Comuni che hanno importanti società a prevalente capitale pubblico, che gestiscono bene servizi pubblici locali, hanno dovuto pagare 600 milioni di tasse, che prima erano state considerate esenzioni fiscali, dichiarate illegittime dalla Commissione europea. A fronte di questo fatto, le società di proprietà dei Comuni non hanno distribuito dividendi nel 2009 o, se li hanno distribuiti, lo hanno fatto in quantità molto minori rispetto al passato. È risultato, pertanto, un grave danno per il bilancio dei Comuni di Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Verona, Venezia, Brescia, e potrei continuare a citarne altri.

Il Governo, *ope legis*, stabilisce che gli altri Comuni penseranno alla questione da soli, mentre per il Comune di Roma, che ha ricevuto 80 milioni in meno di dividendi dall'ACEA, ci pensa Pantalone! (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni*). Colleghi della Lega, questa è la vostra gestione del federalismo e dell'autonomia! Questa è la traduzione operativa del vostro principio di rispetto dell'autonomia locale!

Se il Governo vuole trovare 80 milioni di euro da concedere al sistema delle autonomie per fare fronte meglio, ad esempio, ad una politica di investimenti pubblici prenda quegli 80 milioni e li distribuisca a tutti i Comuni d'Italia, anche a quello di Roma, ma *pro quota*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.32 e 4.33 sono improcedibili.

**LEGNINI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, preciso la richiesta di riammissione di alcuni emendamenti perché i numeri non sono consecutivi e quindi non vorrei che ne omettessimo qualcuno. Dopo un'analisi approfondita, le chiediamo di riammettere gli emendamenti 4.57, 4.78, 4.81, 4.82, 4.39, 4.40, 4.52, 4.54, 4.60 e 4.64. Sui restanti decida la Presidenza.

**PRESIDENTE.** La richiesta è accolta.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori, fino alle parole: «non sono considerate».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.34 e gli emendamenti 4.35, 4.35a, 4.37 e 4.38.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.78.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.78, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.39, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.39, presentato dai senatori Peterlini e D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.40, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.40, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.302 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.41.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.44.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.44, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori, fino alle parole: «del debito».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.44 e gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.45.

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 4.47, 4.48, 4.49 e 4.100 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.80, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole: «esercizio 2008».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.80 e gli emendamenti 4.56, 4.55 e 4.50.

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.83, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.81.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.81, presentato dal senatore Vitali ed altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.52, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.52, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.82.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.82, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.54, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.54, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.53, 4.303 e 4.304 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.57, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.58.

**MERCATALI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MERCATALI (PD).** Signor Presidente, insistiamo sulla questione del Patto di stabilità.

Ringraziamo la Presidenza per avere riammesso una serie di emendamenti perché, nel momento in cui si approva un provvedimento che riguarda interventi urgenti concernenti gli enti locali, non si capisce perché non si affronti in maniera adeguata la questione del Patto di stabilità.

Mi soffermo su un punto che riguarda una questione molto delicata, in particolare i lavori pubblici degli enti locali. Si diceva prima che se concediamo la deroga al Patto di stabilità ci indebitiamo: questo è fuori discussione. Alla fine di quest'anno vorrei fare il conto di tutte le aziende che andranno in crisi nei settori delle costruzioni e della meccanica con riferimento alla movimentazione terra. A fine anno sappiamo dire quanti sono i costi in più che abbiamo sostenuto per la crisi di un settore che, senza interventi urgenti, rischia di collassare. Questo avviene in tutto il Paese; si registrano cali di produzione che vanno dal 30 al 48 per cento in alcune attività del settore delle costruzioni e della meccanica legata alla movimentazione terra, in particolare.

Crediamo, quindi, opportuno affrontare in un provvedimento come questo una deroga al Patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo formulato diverse proposte e mi riferisco in particolare a due di queste. In primo luogo, la messa in sicurezza degli edifici scolastici: ci sono progetti per 1.200 milioni pronti, che sono soltanto da cantierare. Se solo si sbloccassero, si compirebbe un intervento di carattere straordinario che sicuramente darebbe una risposta significativa a una serie di imprese e di aziende che operano nel settore.

L'altra questione riguarda la messa in sicurezza del territorio. Noi continuiamo a prestare attenzione all'emergenza e agli interventi di emergenza e non mettiamo un euro per la prevenzione e per fare interventi programmati. In particolare, ci sono almeno sette o otto Regioni per cui, ogni anno, a consuntivo, spendiamo centinaia di milioni, per non dire miliardi. Se invece continuassimo a fare interventi programmati, come facevamo qualche anno fa, molto probabilmente daremmo un contributo importantissimo al Paese, oltre che alle aziende delle quali parlavo prima.

Credo che nel momento in cui parliamo degli enti locali, se avessimo un po' di attenzione e coinvolgessimo gli stessi nel fronteggiare la crisi, forse faremmo un'opera utile e meritoria per il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mercatali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.58, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.60.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.60, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.61.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.61, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.62.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.62, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.63 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.64

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, stiamo proponendo diverse soluzioni positive, costruttive, anticicliche ed utili al Paese sul Patto di stabilità interno. Con tale emendamento 4.64 ne avanziamo un'altra, su cui penso il Governo dovrebbe meditare e cambiare idea rispetto al parere negativo che ha formulato e su cui la stessa maggioranza potrebbe convenire.

C'è un modo moderno di agire nella lotta alla mafia: responsabilizzare i Comuni, farli diventare un elemento dirompente e positivo in grado di colpire gli interessi mafiosi ed il sistema delle collusioni, che spesso si annidano a livello locale, tanto da infiltrare le amministrazioni e fare dei danni incalcolabili alla legalità, alla democrazia e allo sviluppo locale.

Noi avanziamo tre finalità per quanto riguarda anche investimenti positivi per un moderno fronte della lotta alla mafia, proponendo che siano escluse nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni le spese sostenute per la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo antiracket e per il risanamento dei quartieri ad alto disagio sociale. Una moderna frontiera è quella di saper coniugare a livello locale legalità e sviluppo; a livello locale, nei Comuni, bisogna assumersi la responsabilità di utilizzare a fini sociali e produttivi i beni confiscati alla criminalità organizzata e quindi bisogna ristrutturarli. Spesso ciò non è possibile; in qualche caso diventa anche un alibi, ma in moltissimi casi per molti Comuni, anche virtuosi, è impossibile utilizzare e destinare gli investimenti per tale nobilissima e modernissima finalità. Così anche per quanto riguarda la promozione delle associazioni antiracket: immaginatevi voi cosa può significare se un Comune può scegliere di creare dei vantaggi fiscali locali per innescare un meccanismo virtuoso a favore degli operatori economici di quella comunità che dicono no al racket e, quindi, avere un sostegno della comunità locale a questa scelta dirompente. Immaginatevi ancora se in molti Comuni dove - adesso anche al Nord, ad esempio Milano - c'è una penetrazione territoriale delle mafie fosse possibile utilizzare, per quelli virtuosi, la leva degli investimenti per il risanamento sociale di quelle realtà!

Si tratta quindi di una moderna proposta di lotta alla mafia che responsabilizza e attiva le energie locali, premia i Comuni virtuosi e mette finalmente in un dinamico rapporto contro le mafie la dimensione della legalità con quella dello sviluppo locale.

Penso che una proposta di questo tipo vada accolta e la ribadiremo quando parleremo nei prossimi giorni di agenzia sui beni confiscati, perché lì vi chiederemo che una parte del cosiddetto fondo per la giustizia sia destinato alla ristrutturazione e all'utilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie. Se non rimuoviamo questo ostacolo, anche l'ipotesi ragionevole e virtuosa che in quella sede avizzeremo, rischia di rimanere inapplicata perché poi gli enti locali impattano con un patto di

stabilità stupido e incoerente e, quindi, non viene data loro la possibilità di utilizzare eventualmente una norma che premi i Comuni che vogliono investire in una moderna scelta antimafia.

È una proposta che avanziamo: mi dispiace che la maggioranza e il Governo su questi punti interessanti di lotta alla mafia voltino le spalle ancora una volta e non facciano scelte coerenti ed efficaci. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, ovviamente, senatore Lumia, risulterebbe difficile modificare il testo di questo decreto oggi. Tuttavia, se ella volesse trasformare la sua proposta emendativa in un ordine del giorno, non avremmo difficoltà ad accoglierlo in termini ottativi, per vedere nella prossima occasione come risolvere la questione.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta del Governo di trasformare l'emendamento 4.64 in un ordine del giorno?

**LUMIA** *(PD)*. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento. Credo che ritorneremo sul punto nel corso dell'esame del decreto sull'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata, quando avremo un'ulteriore occasione per verificare la bontà della dichiarazione resa adesso in quest'Aula dal rappresentante del Governo.

**GARRAFFA** *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GARRAFFA** *(PD)*. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 4.64.

**INCOSTANTE** *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE** *(PD)*. Signor Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'emendamento 4.64, presentato dal senatore Lumia.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.64.

**INCOSTANTE** *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.64, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071

PRESIDENTE. Collegghi, secondo quanto stabilito nel calendario dei nostri lavori, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,04).*

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.301 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.69.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.69, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.67, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alla parola «individuati».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.67 e l'emendamento 4.68.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.70, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole « necessari per la messa in sicurezza».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.70 e gli emendamenti 4.71 e 4.72. *(Brusio).*

Collegghi, vi prego di attenuare il brusio. Presidente Azzollini, lei ha una voce tonante che riesce a superare la mia, nonostante il microfono: complimenti! Ovviamente lo dico con simpatia, non in senso critico.

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.74, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.75, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.77.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.77, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori, fino alle parole «non inferiore al».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.77 e l'emendamento 4.76.

Metto ai voti l'emendamento 4.79, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.85 e 4.86 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 4.87 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.88, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 4.89 e 4.90 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.91, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.93 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.94, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.95 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.96.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.96, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.300, 4.97, 4.98, 4.0.17, 4.0.1, 4.0.15, 4.0.14 e 4.0.16 sono improponibili.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, intervengo per fare qualche considerazione.

Prendo atto della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.16, ma non ne capisco la ragione. Ritengo incomprensibile e sinceramente poco giustificabile il fatto che un provvedimento che interviene in via d'urgenza su problematiche degli enti locali che hanno attinenza con gli obiettivi di razionalizzazione e quant'altro ignori una questione che oggi rappresenta una emergenza: quella della tariffa dell'igiene ambientale.

Desidero solo consegnare alla Aula qualche riflessione in merito, auspicando da parte del rappresentante del Governo un qualche chiarimento, in quanto la vicenda - com'è noto - discende da una sentenza pronunciata nel luglio scorso dalla Corte costituzionale, la n. 238, la quale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa dell'igiene ambientale, ponendo due grandi problemi.

In primo luogo la necessità di un intervento normativo che porti chiarezza in materia, perché la Corte ha certificato l'esistenza di un problema, ma tocca al Governo e al Parlamento dare risposte risolutive alla questione. In secondo luogo, ha creato aspettative nei cittadini che in questi anni, per effetto della sentenza, hanno indebitamente pagato l'IVA e che, quindi, pretendono di vedersela rimborsata dallo Stato, che è il percettore di quell'imposta.

Da settembre ad oggi ci sono state molte sollecitazioni da parte nostra (diverse interrogazioni e un ordine del giorno approvato in quest'Aula, che il vice ministro Vegas ricorderà), però, nonostante l'imbarazzo e l'ammissione che il problema esiste, abbiamo ascoltato solo generici impegni e parole consolatorie. Il problema è che adesso le scadenze vengono a rogito e il 30 aprile è una data che incombe. Il 30 aprile ci saranno delle conseguenze. Abbiamo provato a suggerire con l'emendamento 4.0.16 un percorso che sostanzialmente interpretasse la necessità di normare, senza creare però sconquassi. Il fatto che non si intende intervenire farà sì che i Comuni dovranno orientarsi ad applicare la circolare emanata dall'ANCI il 2 marzo scorso, che comporta però tutta una serie di conseguenze di portata assolutamente negativa.

Innanzitutto potrà succedere - e desidero che ciò rimanga agli atti - che inglobando il fattore IVA all'interno della tariffa ci saranno imprese - ad esempio nei distretti industriali - che si vedranno applicare una quota di esercizio della prestazione maggiorata che non potranno scaricare perché non è più una tariffa, ma un tributo. Secondariamente, ci saranno Comuni che, dovendosi riprendere in carico la gestione diretta di questa attività, avranno disagi di bilancio e costi di spesa nella gestione del servizio; inoltre i morosi, vale a dire chi non paga (e sono stimabili in circa il 10 per cento dei riceventi questi servizi e queste prestazioni), soffriranno, con un conseguente aggravamento delle condizioni dei bilanci dei Comuni. Da ultimo, ci sarà un disagio anche per le aziende che per molta parte sono quotate in borsa.

Non capisco, quindi, perché non si voglia prendere seriamente in considerazione questo problema. Ricordo, e mi avvio a concludere, che si tratta di 1.300 Comuni su 8.000 - non sono bruscolini - che hanno il merito di avere, prima di altri e con difficoltà, applicato norme di legge e che sono stati, per questo, beffati due volte: quando hanno dovuto ristrutturare i loro bilanci perché venivano meno alcune entrate pagando in termini di Patto di stabilità e quant'altro, ed oggi, perché dovranno sostenere ulteriori costi e conflittualità con i cittadini nel rapporto e nella relazione con l'erogazione di questi servizi.

Trovo questa situazione incomprensibile e non capisco perché i tanti amministratori presenti all'interno della maggioranza e tra le file della Lega si ostinino a non considerare e a non prendere sul serio un problema che genererà difficoltà di funzionamento nei Comuni, disagio nei cittadini, incomprensione nelle imprese, con ciò soprattutto contraddicendo le tanto conclamate dichiarazioni secondo le quali si vuole premiare il merito, la correttezza amministrativa e la serietà di chi fa bene l'esercizio della sua responsabilità. Di tutto ciò non c'è traccia in questo atteggiamento e in questo comportamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 4.0.18, 4.0.5, 4.0.19, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.20, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.9, 4.0.2 e 4.0.11 sono improponibili.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.12.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.12, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.  
Dichiaro aperta la votazione.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.0.13, 4.0.21 e 4.0.300 sono improponibili.  
Gli emendamenti 1.41 e 1.42, precedentemente accantonati, sono stati trasformati nell'ordine del giorno G1.41, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.41 non verrà posto in votazione.  
Passiamo alla votazione finale.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Peterlini. Colleghi, siamo in fase di votazione finale: cerchiamo di far svolgere le dichiarazioni di voto in modo tranquillo. I colleghi che hanno bisogno di uscire possono farlo, ma prego coloro che restano in Aula di lasciar parlare con tranquillità i colleghi che intervengono.

Ha facoltà di parlare, senatore Peterlini.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che nella mia dichiarazione di voto cercherò di far emergere sia la posizione dei componenti del Gruppo che rappresentano le Regioni e le Province a Statuto speciale - e cioè quelli dell'SVP, dell'*Union Valdôtaine* e delle Autonomie - sia quella dei colleghi dell'UDC, partito di rappresentanza nazionale.  
Per quanto riguarda il territorio nazionale e la situazione dei Comuni, mi preme esprimere, soprattutto a nome dell'UDC, diverse preoccupazioni. Innanzitutto, però, a nome di tutto il Gruppo, devo sottolineare il seguente aspetto: una comunità di assetto moderno deve ispirarsi sempre al principio di sussidiarietà, che per la prima volta ha trovato la sua collocazione anche nella Costituzione italiana - mentre era già presente nelle Costituzioni di altri Paesi europei - a partire dal 2001. Questo concetto, che spesso non viene ancora compreso o valorizzato, significa che tutti i problemi che possono essere risolti più efficacemente nelle comunità più piccole, come i Comuni, devono essere affrontati a quel livello, e non trasferiti ad un livello più alto. Infatti, se i problemi possono essere affrontati in una sede più familiare e più vicina alla gente come è l'amministrazione comunale, è opportuno, secondo il principio della sussidiarietà, che vengano lasciati in quella sede.  
Tale principio avrebbe dovuto ispirare anche questo disegno di legge, come ha ispirato fortemente il provvedimento, recentemente approvato, sul federalismo fiscale. Il disegno di legge al nostro esame, purtroppo, non si pone in linea con i principi federali che abbiamo recentemente approvato

perché viene imposto dall'alto, taglia le risorse ai Comuni e non affronta una riforma organica della materia.

Vengo pertanto alle principali osservazioni sull'impostazione generale di questo disegno di legge che, licenziato dalla Camera con l'ennesimo ricorso al voto di fiducia sul maxiemendamento presentato in Aula dal Governo, arriva in Senato per essere approvato in pochissimi giorni a causa della sua imminente scadenza, addirittura pochi giorni prima delle elezioni regionali.

In questo modo, la maggioranza ha di nuovo svuotato il Parlamento delle sue prerogative, facendolo apparire agli occhi degli italiani un'istituzione inutile, con l'obiettivo di esaltare il mito del Governo del fare: a Palazzo Chigi si lavora, alla Camera e al Senato, al contrario, si perde tempo o al massimo si ratifica.

Al contrario, il provvedimento avrebbe meritato un maggiore dibattito e un più ampio confronto, se solo la maggioranza avesse dimostrato un minimo di coraggio riformatore. Esso invece rappresenta l'ennesima occasione persa di questo Esecutivo per dare una risposta compiuta ed organica ad alcuni dei problemi percepiti come urgenti dai cittadini, in quanto loro particolarmente vicini: la riforma degli enti locali.

Con questo disegno di legge si concretizza invece una disciplina frammentata, frutto di una procedura priva di confronto preliminare con le autonomie locali. Stiamo discutendo di modifiche che intervengono sulla legge finanziaria approvata da questo Parlamento appena due mesi fa: dunque, siamo in presenza di una legislazione occasionale, casuale - per così dire - e scoordinata. Al contrario, sarebbe stato opportuno definire una disciplina organica e corrente della materia. Avremmo potuto esaminare in primo luogo il codice delle autonomie, al fine di affrontare la questione in una cornice complessiva e in un'ottica di sistema.

Anche alla luce dei recenti avvenimenti giudiziari, vi è una forte e comprensibile esigenza del Paese di una maggiore etica nella pratica delle amministrazioni statali, a tutti i livelli di governo. Si chiede di ridurre i costi della politica, di rendere più efficienti ed efficaci i controlli e meno clientelare la pubblica amministrazione. A tale proposito, siamo completamente d'accordo con l'obiettivo che persegue il disegno di legge, anche se non è sempre conforme ai principi che mi sono permesso di elencare.

A questa serie di drammatiche richieste si risponde pertanto solo parzialmente, con la riduzione dei costi della politica, ma anche con la riduzione della democrazia stessa. Infatti, a fronte di risparmi irrisori, dovuti al taglio di un certo numero di consiglieri comunali, si registra l'ulteriore riduzione degli spazi per i consiglieri eletti a favore di coloro che sono nominati. Ciò significa che vi saranno ancora meno controlli, perché i consigli comunali, attraverso la dialettica tra maggioranza e minoranza, rappresentano la prima forma di controllo sugli atti delle giunte, mentre gli assessori o i dirigenti non eletti non rispondono ai direttori, ma solo a chi ha dato loro l'incarico.

Faccio una piccola parentesi su quelle autonomie locali in cui la previsione di un rappresentante per minoranza linguistica sarebbe un dramma proprio per il gruppo linguistico italiano e non per quelle minoranze linguistiche che in questi territori hanno la maggioranza. Penso a tedeschi e ladini in Alto Adige, o alla Valle d'Aosta. In alcuni Comuni dell'Alto Adige (faccio questo esempio perché provengo da quella Regione), riducendo il numero dei consiglieri, si eliminerà praticamente l'unico consigliere italiano presente. Pertanto, anche da questo punto di vista vorremmo esprimere la nostra preoccupazione.

Oggi nel Paese vi è una forte e giustificata esigenza di dare una spinta alla nostra economia incagliata nella crisi. Le imprese hanno bisogno di liquidità per non essere costrette a licenziare, le famiglie hanno bisogno di reddito per non ridurre ancora i consumi.

Questo provvedimento di cui discutiamo non è lo strumento adeguato per rendere meno rigida l'interpretazione del Patto di stabilità interno per i Comuni, anzi peggiora la situazione, perché se si tagliano ulteriormente i trasferimenti di risorse agli enti locali, non si sa come si potranno gestire le amministrazioni comunali nei prossimi anni.

Eppure in Italia abbiamo Comuni che hanno in cassa le risorse per spendere, per rilanciare quelle piccole e grandi opere infrastrutturali che dovrebbero dare lavoro a migliaia di piccole e medie imprese. Sono soldi che servirebbero a rimettere in moto l'economia e l'occupazione e invece vengono tenuti bloccati, congelati in attesa di non si sa che cosa. Questa è una dimostrazione che sul federalismo le idee sono ancora molto confuse e non tutti lo percepiscono come era stato espresso nel disegno di legge da noi tutti approvato, che si baserebbe sul principio della sussidiarietà.

Intanto, vengono assegnate nuove risorse al Comune di Roma per coprire il debito pregresso. È comprensibile che si voglia impedire il dissesto della Capitale d'Italia, e lo condividiamo, ma se contemporaneamente non si fa nulla per aiutare i Comuni più virtuosi, quelli che non hanno debito

ed anzi hanno risorse disponibili che però vengono paralizzate, allora ancora una volta si dà la sensazione di usare due pesi e due misure.

Dobbiamo dare risposte concrete anche ai servizi pubblici locali. È necessario dare risposte per consentire la sopravvivenza di molti Comuni che sono il cuore e il motore dell'economia nazionale e delle politiche sociali. Abbiamo bisogno, pertanto, non di un disegno di legge parziale, ma di una riforma organica che risponda all'esigenza di autonomia degli enti locali, che dia forza all'associazionismo attraverso le unioni di Comuni e che, soprattutto, risponda seriamente alle esigenze dei cittadini e della nostra comunità.

Non vi è dubbio che bisogna razionalizzare e ridurre i costi degli organi dell'indirizzo politico e degli enti locali regionali e limitare, conseguentemente, le spese degli apparati a quelle strettamente necessarie accrescendo, al contempo, la trasparenza, la responsabilità dell'agire amministrativo con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ma facciamolo in maniera efficace, tenendo in mente la necessità che la riforma generalmente invocata assuma finalmente carattere organico.

Passo ora a sottolineare gli aspetti positivi, per non limitare il mio intervento alle sole critiche.

Prendiamo atto con piacere dell'accettazione, non dei nostri emendamenti (che era chiaro che non potessero passare al vaglio della votazione in Aula), ma degli ordini del giorno del Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie, che ne ha presentati nove, tutti accolti dal ministro Calderoli, che ringrazio per l'attenzione dimostrata. Ma lo ringrazio soprattutto per l'attenzione che ha voluto dedicare alle autonomie speciali accettando, in particolare, l'ordine del giorno G116 che stabilisce che la certificazione sul maggior gettito ICI per Trento e Bolzano abbia esclusivamente valenza statistica, visto che in tutta Italia il primo accordo soddisfacente è stato raggiunto - spero - per entrambe le parti (anche se abbiamo dovuto subire ed accettare forti tagli) con la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome.

Pertanto, valutate le nostre preoccupazioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Peterlini.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Pertanto, nonostante le nostre preoccupazioni sulla mancata realizzazione di un vero federalismo, di un vero spirito di sussidiarietà e sulla mancata occasione di realizzare una riforma organica, apprezzando quanto il ministro Calderoli, in particolare, ed il Governo ci hanno concesso, annuncio il voto di astensione del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut e della senatrice Negri)*.

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 15,30)**

**DE TONI** *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE TONI** *(IdV)*. Onorevole Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, si va affermando e consolidando una prassi per la quale i decreti-legge vengono esaminati con grande fretta e, si direbbe, quasi a scatola chiusa in Commissione. Anzi di più: il presente provvedimento, data la sua imminente scadenza, non è stato esaminato affatto nel merito in Commissione e, solo sommariamente, in Assemblea.

Di fatto, l'apodittica enunciazione da parte del Governo dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza riferite ad un provvedimento normativo travolge in un solo colpo il principio costituzionale del bicameralismo paritario (il decreto è stato velocemente esaminato soltanto dalla Camera dei deputati), oltre che i Regolamenti parlamentari (il decreto è stato esaminato soltanto dall'Assemblea). *(Brusio)*.

Chiederei un po' di silenzio, signor Presidente, perché il Gruppo Italia dei Valori intende, con la sua dichiarazione, precisare una posizione importante sul piano politico.

Nel merito del provvedimento, sotto il profilo generale, ci si trova dinnanzi ad una sorta di schizofrenia normativa deducibile dalla presentazione di una serie di provvedimenti, da parte del Governo, vertenti sulla medesima materia, ma che recano contestualmente disposizioni tra loro in gran parte disomogenee e divergenti.

È deplorabile poi il metodo utilizzato dal Governo che, per l'ennesima volta, si concretizza in una disciplina frammentata e disomogenea, in una procedura priva di previo confronto con le autonomie locali. Sarebbe stato quanto mai opportuno definire una disciplina della materia organica e coerente

trasferendo il contenuto del decreto-legge in esame nell'ambito del disegno di legge di riforma delle autonomie locali, già all'esame della Camera.

Il provvedimento, nella sua parte finanziaria, tocca maggiormente le difficoltà che i Comuni e gli enti locali in generale stanno attraversando; gli enti locali sono gli unici che hanno contribuito e stanno contribuendo al tentato risanamento dell'assetto della finanza pubblica: nel 2008 hanno ridotto il loro indebitamento netto di oltre 1,2 miliardi di euro, con ulteriori 300 milioni nel 2009.

Un elemento di fortissima criticità per gli enti locali è rappresentato dalle disposizioni relative al Patto di stabilità interno. Il famoso decreto-legge n. 112 del 2008 ha, infatti, fissato un contributo per il comparto Comuni, per il risanamento della finanza pubblica, molto elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per gli investimenti. Il Governo ha poi dovuto correggere il tiro, sia pure parzialmente, con due decreti-legge nel corso del 2009, che hanno dato la possibilità ai Comuni di escludere dal Patto alcuni pochi pagamenti per gli investimenti.

Si doveva, viceversa, escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno le spese per gli investimenti dei Comuni virtuosi, finanziando così opere pubbliche di piccole e medie dimensioni, immediatamente cantierabili, adatte all'intervento delle piccole e medie imprese. Si sarebbe creato certamente un volano per le attività economiche, con un effetto di traino tanto più prezioso in questa fase di crisi economica e occupazionale, tenendo anche conto che le spese degli enti locali per le opere pubbliche rappresentano più del 60 per cento delle spese in conto capitale delle nostre pubbliche amministrazioni.

Oppure, considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, sarebbe stato utile fornire ai Comuni uno strumento, già presente nella legge n. 311 del 2004, che consentisse di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

In ogni caso, sarebbe stato necessario non penalizzare i Comuni che autonomamente hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Importanti misure sono state adottate da parte di molti Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione.

Per questo sarebbe stato opportuno - come peraltro richiesto dall'ANCI - sospendere per il 2009 l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e dal comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli enti locali che, in seguito a tali decisioni, non avessero rispettato il Patto di stabilità interno.

Con un emendamento dei relatori alla Camera - perché qui, ricordo, non abbiamo esaminato un bel niente! - si è prevista l'esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri destinate a fronteggiare emergenze o grandi eventi come l'Expo di Milano. Stesso ragionamento sarebbe stato opportuno fare per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili, quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Ma il Governo non ha sentito ragioni, impegnato com'è a definire leggi e leggine per risolvere i guai giudiziari del *Premier*, invece di occuparsi seriamente di risolvere i problemi dei cittadini comuni. Sono da due anni ormai che è così.

Anche sul fronte della riduzione dei costi della politica locale sono stati fatti grandissimi *spot* con mediocri risultati. Cerco di dimostrarlo. Lo *spot*: la finanziaria 2010 stabiliva che i Comuni dovessero dal 2010, man mano che si rinnovavano i consigli, ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri, mentre il numero massimo degli assessori doveva essere ridotto ad un quarto dei consiglieri stessi; le Province dovevano avere un numero massimo di assessori pari ad un quinto dei consiglieri. Parliamo, quindi, di oltre 160.000 poltrone locali che subivano una sforbiciata di notevole entità. Inoltre, i soli Comuni dovevano, obbligatoriamente, provvedere ad una serie di misure con la soppressione dei difensori civici e la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Questo era lo *spot*. La realtà: con il decreto-legge al nostro esame, rimane immutata la riduzione dei trasferimenti ordinari nel triennio 2010-2012, ma si allontana di un anno - e poi vedremo - lo sfolgimento degli organi della rappresentanza locale. Secondo la modifica introdotta dal decreto-legge in esame, per l'anno 2010 la riduzione dei trasferimenti è spalmata su tutti gli enti locali (Comuni e Province).

Tale decisione conferma l'assoluta mancanza di concretezza del Governo Berlusconi che agli annunci non fa seguire fatti e, inoltre, finisce con il colpire i servizi dei Comuni (il taglio riguarda

trasferimenti di parte corrente) e così il nocumento si estende, evidentemente, ai cittadini contribuenti.

Questi fatti, cari colleghi, ci fanno dubitare fortemente delle reali intenzioni del Governo di procedere con convinzione sulla strada della riduzione dei costi impropri della politica.

In definitiva, la questione finanziaria degli enti locali sta davvero diventando drammatica. Lo stanno toccando con mano gli amministratori, siano essi di centrosinistra o di centrodestra, e lo stanno soprattutto toccando sulla loro pelle i cittadini, perché i tagli che sono stati fatti agli enti locali, e in particolare ai Comuni, sono quelli che vanno ad incidere più direttamente e pesantemente sui cittadini: mi riferisco, in particolare, agli odiosi tagli sulle politiche sociali e assistenziali, alle politiche della casa, alle risorse per gli asili nido. I tagli fatti all'inizio della legislatura e l'eliminazione dell'ICI hanno messo gli enti locali letteralmente in ginocchio.

È vero che con questo decreto si sono razionalizzate le composizioni dell'apparato politico degli enti locali, ma probabilmente bisognava procedere con più coraggio e non così distorto, con quattro provvedimenti che si sono accavallati tra loro, espressione di un Governo che non ha nulla nella linea politica.

Concludo citando uno scrittore che a lei è molto caro, caro ministro Calderoli, Alessandro Manzoni: «Se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare».

Per questi motivi, che riguardano questioni sia di metodo parlamentare che di merito legislativo, dichiaro, a nome del Gruppo parlamentare Italia dei Valori, il voto convintamente contrario al disegno di legge in oggetto. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)*.

**BODEGA** (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BODEGA** (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, è opinione condivisa da parte di tutto il nostro Gruppo che il percorso fatto per questo decreto-legge sia stato esauriente e approfondito, in modo particolare nell'altro ramo del Parlamento. È un altro passo verso quell'azione riformatrice a cui la Lega Nord tiene molto. E noi siamo anche molto convinti che si devono affrontare i problemi che riguardano il nostro Paese con impegno e serietà, caro senatore Barbolini e colleghi dell'opposizione, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ma, come avete visto, non abbiamo raccolto nessuna delle vostre provocazioni fatte oggi e indirizzate, in modo particolare, al Gruppo Lega Nord. Dico solamente e semplicemente che si potrà fare meglio, si potrà fare di più, ma oggi abbiamo iniziato a fare questo che è importante.

A questo proposito vogliamo anche dare atto all'opposizione del contributo offerto nel coniugare l'azione di contenimento della spesa all'utilità delle amministrazioni locali. Forse è solo un dettaglio, che però appartiene a quel cammino intrapreso verso un cambiamento che tutti ci coinvolge.

Nel dichiarare il voto favorevole da parte del Gruppo Lega Nord Padania, consegno una dichiarazione scritta affinché rimanga agli atti del Senato. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**GIARETTA** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIARETTA** (PD). Signor Presidente, noi voteremo contro questo provvedimento per una ragione principale: è un provvedimento che va nella direzione contraria a quella che servirebbe per una seria riforma federalista.

Signor Ministro, noi possiamo accettare che i tempi della riforma federale siano molto più lunghi di quelli che avevate promesso in campagna elettorale o al momento dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale. Non ci sfuggono i complessi nodi politici e tecnici che condizionano la realizzazione di un assetto federale: politici, perché alla fine si tratta di togliere risorse ad una parte degli enti locali per premiare gli enti locali più virtuosi; tecnici perché, ad esempio, individuare in modo corretto il caposaldo dell'assetto della procedura federalistica, che è il costo *standard*, non è semplice.

Signor Ministro, da noi non sentirà mai su questi punti una critica populistica o retorica, quel tipo di critica che non manca mai sulle labbra del Presidente del Consiglio. Semmai, troverà un sostegno quando si trattasse di procedere seriamente sulla strada della realizzazione del federalismo fiscale.

Quello che non possiamo accettare è che le nuove leggi siano centralistiche e rinneghino alle radici gli orientamenti necessari lungo la strada del federalismo. Che federalismo è quello che ci proponete con questo provvedimento? Chiedete ai Comuni di risparmiare e i risparmi vanno allo Stato che non sa risparmiare. Bisognerà pur dire, infatti, che in questi ultimi due anni la spesa per i consumi intermedi dello Stato, che ritrae abbastanza esattamente quello che serve per far funzionare lo Stato centrale, è aumentata nel 2008 di 6,4 punti e nel 2009 di altri 7,5 punti. Lo Stato amministrato da voi costa molto di più: la spesa dello Stato centrale cresce molto di più dell'inflazione e molto di più del PIL (*Applausi della senatrice Baio*). Insomma, è un federalismo che toglie ai Comuni per dare allo Stato.

Nel 2011, a regime, questo insieme di risparmi dovrebbe dare un gettito di 86 milioni di euro, e di tanto avete tagliato e taglierete i trasferimenti ai Comuni. I risparmi di 8.000 Comuni italiani - colleghi della Lega, ci rivolgiamo a voi - vanno ad un solo Comune, il Comune di Roma. Vi sembra un federalismo questa roba qui?

BONFRISCO (*PdL*). Sì.

GIARETTA (*PD*). Il Comune di Roma viene ristorato di un evento fiscale che ha portato a una minore distribuzione di dividendi da parte delle società ex municipalizzate, ma come questo Comune ce ne sono decine che hanno subito lo stesso danno. Un solo Comune viene premiato (voi negli anni in cui eravate all'opposizione avreste detto: Roma ladrona!), mentre tutti gli altri Comuni italiani non hanno nulla.

Arriva il primo decreto sul federalismo demaniale e chi legge quel decreto si accorge che succede solo una cosa: la maggior parte dei Comuni italiani riceveranno dei beni demaniali in stato di degrado, spenderanno un mucchio di soldi per poterli mantenere e non incasseranno nemmeno l'ICI che prima lo Stato pagava ai Comuni per quei beni. È questo il federalismo che volete? Noi pensiamo che si potrebbe fare molto di più, in attesa del federalismo che verrà: premiare l'accorpamento dei Comuni, incentivare sul serio le gestioni associate, vincolare in modo particolare i Comuni maggiori a una solida *spending review* dei propri bilanci, rafforzare i meccanismi premiali e punitivi per la buona e la cattiva spesa. Di tutto questo purtroppo non c'è nulla.

Vi è però un secondo aspetto che desidero mettere in luce. Quale disegno istituzionale sul ruolo delle assemblee democratiche locali emerge da questo provvedimento? Badiamo bene, le assemblee democratiche locali sono state il presidio della democrazia nel nostro Paese: la vitalità della democrazia in Italia cammina sulle gambe della ricchezza della rappresentatività a livello delle singole comunità locali. Nei consigli comunali si è formata la classe dirigente politica del Paese e forse dovremmo riflettere sul fatto che uno dei motivi dell'inefficienza crescente del sistema di funzionamento delle istituzioni centrali è che si è reciso questo rapporto tra la politica locale e la politica centrale. Pensate davvero che sia decisiva qualche centinaia di consiglieri comunali in meno nel nostro Paese, la maggior parte dei quali svolgono un lavoro puramente volontario di rappresentanza degli interessi della cittadinanza? Perché, mentre tagliate i consiglieri comunali (ripeto, in gran parte persone che fanno volontariamente il loro lavoro), vediamo intanto aumentare a dismisura gli apparati dello Stato centrale. Portateci qui le tabelle dei dipendenti e dei consulenti della Presidenza del Consiglio e di pezzi di Stato privatizzati, come la Protezione civile, in cui vediamo crescere a dismisura dipendenti e consulenti! (*Applausi dal Gruppo PD*). Si ruba, e si spende male. Pensate veramente che recidendo e indebolendo la capacità rappresentativa dei Comuni si faccia un passo in avanti per il nostro Paese? Noi pensiamo di no.

Tra queste cose che qui ci proponete e una solida ambizione di un riformismo federale non c'è veramente nessuna parentela, e per questo motivo voteremo dunque convintamente contro. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Onorevole Presidente, colleghi, deluderò chi è ansioso di ascoltare un lungo e diffuso intervento; lo so che me lo richiedete, ma vi deluderò. Vorrei quindi leggere soltanto

il passo introduttivo della mia dichiarazione di voto e quello conclusivo, chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione a depositare agli atti il corpo della dichiarazione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. In introduzione vorrei semplicemente rilevare che il Governo ha preso l'iniziativa e si è assunto la responsabilità, con decreto, di far entrare in vigore alcune norme che anticipano il disegno del codice delle autonomie e alcune altre che concretizzano invece interventi immediati ispirati alla contingenza, apparsa meritevole di essere affrontata con questo primo pacchetto di misure non rinviabili.

Ebbene, il nostro Gruppo condivide con il Governo l'analisi che sta alla base del provvedimento, la prima selezione di temi e snodi sui quali si è deciso di intervenire, l'entità degli interventi e delle previste ricadute funzionali e finanziarie. E questa, in sintesi, è appunto la ragione politica per la quale, complessivamente valutata, la conversione in legge riceve ora il nostro voto favorevole.

Nel corpo della dichiarazione, a cui rimando, traccio un quadro dello scenario delle ipotesi di riforma complessiva sia dei governi locali sia delle istituzioni parlamentari e di Governo, nonché di quelle regionali, che rappresentano anche nella nostra visione aspetti di unico palinsesto meritevole di una profonda azione riformatrice, e passo in esame i passaggi essenziali di questo provvedimento, che, con luci ed ombre, sotto taluni aspetti, ma con ombre necessitate da quella che era appunto la ragione fondante dell'intervento, riscuotono complessivamente la nostra convinta adesione.

Si conclude questa mia dichiarazione con un auspicio di carattere politico. L'auspicio conclusivo (ho scritto e dico) tanto più conferente, se proviene da noi che sosteniamo il Governo e questo suo provvedimento, è che tutta la materia delle autonomie dedotta in progetti di riforma trovi un sistematico approfondimento in questa Camera, a prescindere da quale ramo del Parlamento ne sia prioritariamente investito, poiché i Gruppi intendono sicuramente assumere ponderatissime responsabilità nel varare riforme destinate non alla contingenza o all'emergenza ma al governo duraturo di istituzioni che, si può dire, fanno veramente la storia e la vita delle comunità locali. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

La seduta è tolta *(ore 16,06)*.

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (2071)

#### PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

##### **QP1**

Vitali, Legnini, Mercatali, Adamo

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (A.S. 2071);

premessi che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame costituisce elemento che contrasta palesemente con i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza e dall'articolo 15, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che gli atti assunti in forza del citato articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione». Il provvedimento in esame, nel preambolo, asserisce la sussistenza di una supposta straordinaria necessità ed urgenza che si riscontra soltanto in riferimento ad alcune norme contenute nel medesimo provvedimento, mentre per altre non si ravvisano precisazioni in ordine ai presupposti fattuali dai possano evincersi tali ragioni;

l'articolo 15, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, inoltre, che i decreti legge debbano contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto debba essere, oltre che specifico ed omogeneo, corrispondente al titolo; circostanze queste che non si riscontrano in più parti del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni in materia di attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili della Difesa e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche e per la programmazione delle infrastrutture idriche, oltre a non essere giustificate nel preambolo, sono del tutto assenti nel titolo del provvedimento in esame, con ciò facendo venire meno i presupposti di urgenza di tali disposizioni;

l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione viola, altresì, le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta, da ultimo con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi dalla semplice «enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ossia riferita all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo, ma deve fondarsi sui riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, viola, pertanto, l'articolo 77 della Costituzione, nella misura in cui introduce norme prive dei requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, sanciti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nonché disposizioni che avrebbero potuto essere oggetto di un ordinario *iter* legislativo parlamentare;

considerato che:

alcune disposizioni del decreto-legge in analisi sono incompatibili con taluni principi costituzionali e in particolare:

- le misure previste dall'articolo 1, comma 1-*quinquies* del provvedimento, nel sopprimere le autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche, violano il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, previste dall'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, si ricorda che l'articolo 117 della Costituzione limita la competenza legislativa statale alle sole norme generali ordinanti le materie ad esso espressamente attribuite, riservando alla competenza concorrente tra Stato e Regioni l'adozione di disposizioni più specifiche. Tale distinzione di competenze va intesa, secondo la giurisprudenza costituzionale, riconducendo alla sfera di attribuzione statale le sole disposizioni «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie» e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». La soppressione delle Ato, palesemente non sorretta da «esigenze unitarie», interviene in un ambito

disciplinato dalle regioni, creando un temporaneo vuoto normativo in relazione alle modalità di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato. È pertanto evidente che le disposizioni introdotte dal decreto-legge si discostino sensibilmente dalla ripartizione di competenze sancita dall'articolo 117 della Costituzione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale consolidata;

- le misure contenute all'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto, contrastano palesemente con il principio del federalismo fiscale, così come sancito dall'articolo 119 della Costituzione, con ciò determinando una rilevante compressione dell'autonomia degli enti locali. Nello specifico, le disposizioni con le quali si sostituiscono e si compensano entrate derivanti da tributi propri degli enti locali con trasferimenti derivati, il cui calcolo è accertato per di più in via convenzionale dagli enti locali, determina una rilevante compressione dell'autonomia tributaria degli enti locali. Inoltre, la prevista compensazione del minore gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa - che nel complesso ha finora determinato una riduzione netta delle risorse proprie a disposizione degli enti locali - rischia di compromettere l'erogazione di taluni servizi essenziali per la cittadinanza;

- le misure contenute all'articolo 4, comma 4-*novies*, che escludono dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per interventi necessari allo svolgimento di iniziative di particolare rilevanza dichiarati tali con ordinanza di protezione civile, segnalando la giusta esigenza di non penalizzare gli enti locali finora coinvolti in tali situazioni, fanno emergere, tuttavia, la problematica dell'utilizzo improprio e reiterato, da parte del Governo, dello strumento delle ordinanze di protezione civile in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali. In conseguenza di ciò, si evidenzia la necessità di limitare in futuro l'utilizzo delle ordinanze di protezione civile esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- relativamente alla concessione del contributo al comune di Roma, previsto dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge in esame, si evidenzia l'impropria utilizzazione, da parte dello Stato, delle competenze di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dal momento che il contributo previsto non sembra corrispondere ad alcuna delle finalità ivi indicate;

- le competenze attribuite al Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 4, comma 8-*bis*, nominato dal Consiglio dei ministri al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro del *deficit* del comune di Roma, mancano di qualsiasi parametro di operatività con ciò prefigurando un ambito di intervento che travalica l'autonomia dell'ente locale sancita dall'articolo 119 della costituzione;

il decreto-legge in conversione presenta inoltre profili di manifesta illegittimità anche sotto il profilo della copertura finanziaria, ex articolo 81, ultimo comma della Costituzione, nonché di palese violazione di norme della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale in materia di Bilancio. In particolare:

- la disposizione di cui all'articolo 4, al comma 4-*quater*, pur non comportando effetti peggiorativi sui saldi di bilancio, viola palesemente i principi di trasparenza del meccanismo contabile della pubblica amministrazione, laddove si prevede che i comuni possano utilizzare l'accertamento convenzionale di entrate tributarie per la determinazione del risultato contabile di amministrazione, e più in generale, di come viene costruito il bilancio a legislazione vigente,

tutto ciò considerato,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge Atto Senato n. 2071, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G100**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1° ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziare dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge

n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,

impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per dare corretta interpretazione alle norme richiamate, per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.

## **G100 (testo 2)**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1° ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziare dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad sommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i relevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montante nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso, impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.

---

(\*) Accolto dal Governo

G101

BUBBICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, MONGIELLO (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione della risorsa idrica) e 201 (gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

con questa previsione normativa si verrebbe a vanificare o seriamente compromettere in modo irreparabile un ambizioso ed ampiamente condiviso processo di ammodernamento ed efficientamento di servizi essenziali a valenza economica avviato da oltre un decennio ed attuato, seppur con diversi risultati, dalle Regioni che hanno istituito le Autorità di programmazione, controllo, affidamento dei servizi con la previsione delle relative tariffe, che hanno consentito di elevare in modo esponenziale la quantità e la qualità di investimenti in settori essenziali come quello idrico e superato la frammentazione delle gestioni fonte di inefficienza e di dispersione delle risorse naturali;

la previsione normativa contenuta nel provvedimento in esame interviene sul settore dei servizi pubblici locali a distanza di poche settimane dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha attribuito nuove funzioni e procedure gestionali proprio per quelle autorità di ambito che stanno per essere sopresse. In particolare tali nuovi affidamenti devono essere definiti entro gli anni 2010 e 2011, proprio in concomitanza con la prossima cessione delle attività degli ATO;

la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, per di più in presenza di nuove norme che accelerano i processi di privatizzazione, non è bilanciata da una chiara e puntuale attribuzione, ad altro soggetto pubblico, delle competenze in materia di regolazione e di controllo del settore idrico ed in quello dell'igiene ambientale laddove operano e potranno operare soggetti economici ed industriali a capitale misto, anche a maggioranza privata, o persino senza alcuna partecipazione pubblica. La previsione contenuta nel suddetto comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame appare insufficiente per garantire l'erogazione ordinaria di servizi essenziali per i cittadini, rischia di produrre un impellente vuoto normativo e contrattuale nonché di vanificare la programmazione gestionale e degli investimenti di cui necessitano inevitabilmente tali settori, fondamentali per l'intera comunità;

sono, per di più, materie di competenza regionale nelle quali, in caso, si tratta di introdurre elementi sanzionatori per quelle Regioni in cui le Autorità di ambito abbiano accumulato deficit e non assolvano con efficacia alle proprie funzioni;

al contrario, una imposizione punitiva di carattere centralista introdotta per sanzionare le gestioni inefficienti rischia di penalizzare i processi virtuosi che hanno introdotto aperture al mercato ed alla concorrenza e reso più efficienti i servizi per i cittadini,

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta con il comma 1-*quiquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che con la soppressione delle ATO, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si crei un vuoto normativo, contrattuale e gestionale nonché delle funzioni di indirizzo e di controllo in servizi essenziali come quello idrico integrato e dell'igiene ambientale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

G102

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

- l'articolo 1, comma 1-*quiquies*, del decreto legge in esame prevede la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2011 delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) istituite dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le funzioni esercitate dalle stesse siano attribuite dalle regioni con proprie leggi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- nonostante l'esigenza di ridurre i soggetti di gestione, per razionalizzare i livelli istituzionali e per ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, la norma in materia di soppressione degli ATO lascia di fatto carta bianca alle Regioni nel disciplinare settori così delicati per la vita dei cittadini e per la qualità di alcuni servizi essenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre alcuni parametri chiari e semplici alla legge regionale per evitare differenze fra i territori, azzeramento di gestioni efficienti e consolidate nel tempo da parte dei comuni, autoattribuzioni di competenze gestionali da parte delle stesse regioni.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G103**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale;

tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009,

impegnano il Governo:

ad assicurare il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli *standard* qualitativi ottimali del servizio erogato.

### **G103 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale;

tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009,

impegnano il Governo a promuovere il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli *standard* qualitativi ottimali del servizio erogato.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G104**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (\*)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

impegnano il Governo:

a monitorare con attenzione, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi della disposizione in oggetto in esame sulla gestione della risorsa idrica e sulla gestione dei rifiuti urbani, vigilando in particolare sull'andamento delle tariffe pagate dai cittadini.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G105**

D'ALÌ

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2071,

ritenuta l'assoluta necessità di rispettare le competenze costituzionalmente spettanti ai comuni e di attribuire rilievo prioritario al bacino, quale entità geografico-territoriale,

impegna il Governo:

a far sì che, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, ferme restando le competenze di cui agli articoli 142 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le regioni, garantendo gli obiettivi di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative costituzionali dei comuni, siano determinati nuovamente gli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e 200 del medesimo decreto legislativo, valutando altresì prioritariamente il criterio della dimensione territoriale provinciale, interprovinciale ed anche, ove motivatamente se ne evidenzia l'utilità, interregionale, ed in tal caso d'intesa con tutte le regioni interessate;

a far sì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, stabilisca le relative modalità di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica e indichi l'eventuale forma associativa da adottarsi per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **G105 (testo 2)**

D'ALÌ

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2071,

ritenuta l'assoluta necessità di rispettare le competenze costituzionalmente spettanti ai comuni e di attribuire rilievo prioritario al bacino, quale entità geografico-territoriale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

far sì che, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, ferme restando le competenze di cui agli articoli 142 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le regioni, garantendo gli obiettivi di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative costituzionali dei comuni, siano determinati nuovamente gli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e 200 del medesimo decreto legislativo, valutando altresì prioritariamente il criterio della dimensione territoriale provinciale, interprovinciale ed anche, ove motivatamente se ne evidenzia l'utilità, interregionale, ed in tal caso d'intesa con tutte le regioni interessate;

far sì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le relative modalità di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica e indichi l'eventuale forma associativa da adottarsi per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G106**

VACCARI

Non posto in votazione (\*)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

visto, in particolare, l'articolo 153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, premesso che:

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;

le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

ritenuto senza dubbio alcuno che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti;

preso atto dell'indirizzo Ministeriale nota n. 1034/2006 del 2 marzo 2006 della Direzione centrale della finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che conferma tale interpretazione;

considerato che gli ATO devono quindi integralmente rimborsare gli enti locali dei mutui contratti per il servizio idrico integrato senza scorporare la quota del contributo erogato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ulteriormente specificare e confermare che: «In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G107**

GARAVAGLIA MASSIMO

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),

rilevata la palese contraddizione fra il disposto del comma 3 e quello del successivo comma 13 dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), dal momento che: il comma 3 stabilisce che solo le normative di settore possono prevedere la separazione fra gestione di reti ed impianti ed erogazione dei servizi, il comma 13 prevede il principio opposto, per cui gli enti locali possono affidare alla società proprietaria di reti ed impianti la gestione delle reti e degli impianti qualora non sia vietato dalle normative di settore;

rilevato che il citato comma 13 dà vita ad un regime di separazione (gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale ed erogazione del servizio ad un altro soggetto) anche se non previsto dalla disciplina di settore;

tenuto conto dell'esigenza di procedere a modifiche della normativa statale che tengano conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 in materia di servizi pubblici locali;

considerato altresì che, nel caso in cui una normativa di settore non prevedesse la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vietasse espressamente l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale, non si capisce quale sarebbe la norma applicabile, se il comma 3 o il comma 13;

nella normativa attualmente vigente questo caso specifico si è prodotto, per esempio, per i servizi idrici: il decreto legislativo n. 152 del 2006, non prevede la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vieta espressamente che la gestione di reti ed impianti possa essere affidata alla società patrimoniale. Se oggi alcuni enti locali costituissero una società proprietaria di reti ed impianti e le attribuissero la gestione delle reti, si produrrebbe quindi, contestualmente, una situazione di contrasto con il comma 3 e di conformità con il comma 13;

rilevato che il rimedio non può che consistere nella abrogazione del comma 3, che è frutto della originaria stesura dell'articolo 113 del TUEL, ormai superata dalla successiva legislazione in materia. In questo modo il disposto del comma 13 di verrebbe pienamente coerente ed applicabile, consentendo l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alle società patrimoniali nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore;

rilevata la necessità di apportare le conseguenti modificazioni alla normativa concernente il servizio idrico,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di pervenire all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 113 del TUEL e insieme alla modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da prevedere che la facoltà per gli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate può essere esercitata attraverso la costituzione di una società patrimoniale *ad hoc*.

## **G107 (testo 2)**

GARAVAGLIA MASSIMO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),

rilevata la palese contraddizione fra il disposto del comma 3 e quello del successivo comma 13 dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), dal momento che: il comma 3 stabilisce che solo le normative di settore possono prevedere la separazione fra gestione di reti ed impianti ed erogazione dei servizi, il comma 13 prevede il principio opposto, per cui gli enti locali possono affidare alla società proprietaria di reti ed impianti la gestione delle reti e degli impianti qualora non sia vietato dalle normative di settore;

rilevato che il citato comma 13 dà vita ad un regime di separazione (gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale ed erogazione del servizio ad un altro soggetto) anche se non previsto dalla disciplina di settore;

tenuto conto dell'esigenza di procedere a modifiche della normativa statale che tengano conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 in materia di servizi pubblici locali;

considerato altresì che, nel caso in cui una normativa di settore non prevedesse la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vietasse

espressamente l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale, non si capisce quale sarebbe la norma applicabile, se il comma 3 o il comma 13;

nella normativa attualmente vigente questo caso specifico si è prodotto, per esempio, per i servizi idrici: il decreto legislativo n. 152 del 2006, non prevede la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vieta espressamente che la gestione di reti ed impianti possa essere affidata alla società patrimoniale. Se oggi alcuni enti locali costituissero una società proprietaria di reti ed impianti e le attribuissero la gestione delle reti, si produrrebbe quindi, contestualmente, una situazione di contrasto con il comma 3 e di conformità con il comma 13;

rilevato che il rimedio non può che consistere nella abrogazione del comma 3, che è frutto della originaria stesura dell'articolo 113 del TUEL, ormai superata dalla successiva legislazione in materia. In questo modo il disposto del comma 13 di verrebbe pienamente coerente ed applicabile, consentendo l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alle società patrimoniali nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore;

rilevata la necessità di apportare le conseguenti modificazioni alla normativa concernente il servizio idrico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa al fine di pervenire all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 113 del TUEL e insieme alla modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da prevedere che la facoltà per gli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate può essere esercitata attraverso la costituzione di una società patrimoniale *ad hoc*.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G108**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, sono stati soppressi di fatto i Comitati regionali di controllo, organi istituzionali e non politici, che si occupavano del controllo dell'amministrazione e della contabilità delle regioni e di accertare anche l'efficienza e la qualità dell'attività dell'ente territoriale;

pur troppo con la loro scomparsa si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio e ci si è preoccupati soltanto di verificare l'approvazione entro i termini del bilancio, con il rischio di vanificare ogni politica di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto di stabilità, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che, in corso di esercizio, si verifichino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dall'esecutivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, meccanismi di controllo sui centri di spesa rappresentati dagli enti locali al fine di non rendere vani i sacrifici imposti dalla politica di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Governo.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G109**

D'ALÌ

### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al comma 23-*bis* introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che

attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli affili 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012»;

al fine che non venga vanificato l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione, per attuare e rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, dovrà prevedersi che l'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti sia ricompreso nelle somme dei trasferimenti erariali pregressi ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, tuttora vantate da province e comuni e che lo stesso sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa,

considerato che:

l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi e non ancora erogati ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il governo:

a corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi e non ancora erogati per effetto dell'articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nella misura massima della somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n. 11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010, n. 2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.

## **G109 (testo 2)**

D'ALÌ

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 della 23 dicembre 2009 n. 191, al comma 23-*bis* introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli affili 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012»;

al fine che non venga vanificato l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione, per attuare e rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, dovrà prevedersi che l'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti sia ricompreso nelle somme dei trasferimenti erariali pregressi ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, tuttora vantate da province e comuni e che lo stesso sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa,

considerato che:

l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi e non ancora erogati ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi e non ancora erogati per effetto dell'articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nella misura massima della somma necessaria per

tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n. 11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010, n. 2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G110**

BOSCETTO

V. testo 2

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo *77-bis* (Patto di stabilità interna per gli enti locali) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unico (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo *77-bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

## **G110 (testo 2)**

BOSCETTO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo *77-bis* (Patto di stabilità interna per gli enti locali) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unico (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo 77-*bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G111**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

nel 2009 sono state istituite le province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, determinando di fatto un nuovo assetto finanziario anche per le province cosiddette «madi»;

le nuove province nel 2010 dovranno redigere un autonomo bilancio di esercizio che non potrà evidentemente avere confrontabilità con un bilancio precedente;

medesima considerazione deve essere fatta anche per quanto concerne il bilancio delle province da cui originano;

in analogia con quanto già previsto dal comma 17 dell'articolo 77 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per gli enti costituitisi nel 2007 e nel 2008, è necessario che vengano esclusi dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province di nuova istituzione sia le province «madi», le quali si ritrovano ad avere un parametro di riferimento (bilancio 2007 della provincia ancora «unita») assolutamente incongruente rispetto al 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province istituite nell'anno 2009 sia le province che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, anche perché sono costituite da un diverso territorio e da una diversa popolazione.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G112**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

il comma 4-*septies*, lettera a), dell'articolo 4 del decreto legge in esame dispone che gli enti che nel 2007 hanno rispettato il Patto di stabilità e hanno percepito entrate straordinarie, dovute a dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono applicare la percentuale del 10% alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista;

gli enti che si trovano in tali condizioni usufruiscono di questa modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi;

la riduzione interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali per gli enti soggetti a patto di stabilità;

inoltre la retro attività della norma cambia l'obiettivo programmatico, quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ampliare le entrate straordinarie da escludere dal saldo con tutte le fattispecie stabilite dall'abrogato comma 8 dell'articolo n-bis del decreto legge 112/2008.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G113**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

- il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

- nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

- considerato il precario equilibrio creato sì dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G114**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

### **G114 (testo 2)**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G115**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2071-A conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole r senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, le misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti

territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

ad adottare provvedimenti che prevedano la sospensione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

## **G115 (testo 2)**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2071-A conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole, senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, le misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti

territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

adottare provvedimenti che prevedano la sospensione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G116**

PINZGER, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

durante l'iter, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, il Governo ha inserito un emendamento che obbliga anche i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, obbligo che aveva già introdotto per tutti gli altri comuni con la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato in misura pari al maggior gettito ICI;

questa norma non può trovare applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è prevista l'autonomia finanziaria dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, per cui è la regione stessa a provvedere direttamente al finanziamento dei propri enti locali, con oneri a carico S dei propri bilanci;

per i motivi illustrati l'articolo 4, comma 4-*quater*, e in particolare la lettera *b*), non può essere riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, per di più dopo il nuovo accordo sottoscritto tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 novembre 2009 sulla revisione del loro ordinamento finanziario, poi inserito all'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010),

impegna il Governo:

ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, al solo fine di poter consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e pertanto a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-*quater*, lettera *b*), in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G117**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

- a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D;

- le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1 luglio 2002, n. 197, che definisce il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti; i Comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti;

- negli anni di vigenza della norma si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i Comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di stabilità interno;

- il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede, all'articolo 2-quater, comma 7, che i Comuni interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali, senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti;

- la riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

- il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza;

- le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate;

- il rischio per i Comuni interessati è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la grave conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del Patto di Stabilità;

- alcuni Comuni hanno presentato ricorso al TAR in merito a tali provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi della possibilità di mantenere gli equilibri di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disparità di trattamento tra quei Comuni che hanno certificato con le precedenti disposizioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi Comuni che, certificando con le nuove modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G118**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premessi che:

La Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo che la natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;

per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme

emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;

tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuato del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G119**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

- nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

- considerato il precario equilibrio creato si dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

### **G120**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegnano il Governo:

a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

### **G120 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegnano il Governo a valutare l'opportunità di ricondurre in un adeguato alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G121**

PASTORE

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

nell'esame dell'AS 2071 avente ad oggetto Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che gli interventi attuati dal decreto-legge riguardano prevalentemente il tema del «costo della politica», ed intendono realizzare il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali, attraverso una serie di disposizioni che incidono sull'ordinamento degli enti locali anche alla luce della normativa introdotta dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009);

ritenuto che sia da condividere, confermare ed incoraggiare la politica tesa a ridurre i costi di tutte le strutture pubbliche migliorandone al contempo o quanto meno conservandone i livelli di efficienza, politica iniziata in precedenti legislature e significativamente potenziata nella presente;

constatato che stante la carenza di informazioni si deve presumere che alcune innovazioni dettate a tale scopo abbiano avuto una scarsa applicazione, in particolare quella introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel comma 11 dell'articolo 82 del testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per cui «la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni» e che «il regolamento ne stabilisce termini e modalità»,

invita il Governo:

a verificare lo stato di attuazione della suddetta disposizione presso gli enti locali;

a sollecitare la regolamentazione secondo quanto previsto dalla citata novella;

a valutare se sia da ritenersi legittima la corresponsione di gettoni di presenza in assenza di una disciplina regolamentare *ad hoc* o comunque in mancanza di una verifica dell'effettiva presenza in consiglio e commissione dei consiglieri stante la formulazione estremamente lapidaria della norma che fa della partecipazione una vera e propria condizione per il riconoscimento del diritto a ricevere l'indennità.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G122**

MARCENARO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo:

a garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, l'effettività della funzione di difesa civica, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

ad effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

## **G122 (testo 2)**

MARCENARO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, l'effettività della funzione di difesa civica, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al

fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G123**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;

la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario e ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;

nel corso di un'audizione alla Commissione finanze della camera del novembre 2009 il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono 135 i comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia Spa;

il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia Spa dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;

il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia Spa dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;

successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;

è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali;

più in generale, appare necessario rivedere il sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie a garantire continuità di gestione e di occupazione e a evitare gravi dissesti nei comuni che si avvalgono dei servizi di società di riscossione che non possono più esercitare, prevedendo che, in caso di cancellazione dall'albo dei concessionari della riscossione, il servizio sia comunque assicurato, per un periodo congruo, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, avvalendosi del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo e che l'ente locale interessato possa accedere a un apposito fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G124**

BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto,

rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

### **G124 (testo 2)**

BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento

tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G125**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premesso che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della

pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alle persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio, evitando di mettere in campo grandi opere, per giunta di dubbia utilità, come ad esempio il ponte di Messina, che ha bisogno di anni solo per aprire i cantieri;

ad assicurare ai comuni il rimborso integrale delle mancate entrate per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale per gli anni 2008 e 2009.

#### **G125 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premesso che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alle persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G126

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

### V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decrescente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distorsivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fondamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riqualificare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli

investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sfioramento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un pò particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fermate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge

delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (*vedi lettere c) ed e*), comma 1, articolo 21),

impegna il Governo:

a considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, a non applicare le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

a consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, a rideterminare la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

in ogni caso ad assicurare un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; a garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

a prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

a prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi *ex* articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

a sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

nei comuni soggetti al Patto di stabilità, a dare facoltà ai comuni di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

a prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

## **G126 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la

quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decrescente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distorsivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fondamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riqualificare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sfioramento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di

contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un pò particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fermate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (*vedi lettere c) ed e*), comma 1, articolo 21),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

non applicare, in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: *a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; *b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; *c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ridotto del 20 per cento; d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

rideterminare, contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

assicurare in ogni caso un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi ex articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

dare facoltà ai comuni, soggetti al Patto di stabilità, di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G127

ADAMO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

il Comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle cosiddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:

sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo:

a predisporre dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

a garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

a garantire risorse aggiuntive al fine di finanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

## **G127 (testo 2)**

ADAMO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

il Comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle cosiddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:

sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

predispone dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

garantire risorse aggiuntive al fine di finanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G128**

GARAVAGLIA MASSIMO

V. testo 2

Il Senato,

premessò:

che l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010, come introdotto dalla Camera, prevede che gli interventi realizzati «direttamente» dagli enti locali in relazione ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 sono equiparati ai fini del patto di stabilità agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che in base all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertita in legge n. 133 del 2008 già non rientrano nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità gli interventi realizzati da province e comuni con risorse dello Stato per la gestione delle emergenze e che con la modifica ora introdotta dall'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 si riferisce agli interventi «direttamente» realizzati dagli enti locali senza distinguere la tipologia delle risorse utilizzate comprendendovi pertanto gli interventi realizzati sia con risorse dello Stato che con risorse degli enti locali;

che pertanto l'equiparazione ai fini del patto di stabilità ha la finalità di sottoporre alle medesime regole finanziarie, relativamente al rispetto del medesimo patto, il trattamento degli interventi necessari ai fini della realizzazione dei grandi eventi indipendentemente dalla provenienza delle relative risorse,

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010 nel senso di non considerare nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, oltre alle risorse statali, anche la quota a carico degli enti locali, per la programmazione delle infrastrutture connesse alla realizzazione dei grandi eventi.

## **G128 (testo 2)**

GARAVAGLIA MASSIMO, ADAMO, VIMERCATI, BAIO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessò:

che l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010, come introdotto dalla Camera, prevede che gli interventi realizzati «direttamente» dagli enti locali in relazione ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 sono equiparati ai fini del patto di stabilità agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che in base all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertita in legge n. 133 del 2008 già non rientrano nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità gli interventi realizzati da province e comuni con risorse dello Stato per la gestione delle emergenze e che con la modifica ora introdotta dall'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 si riferisce agli interventi «direttamente» realizzati dagli enti locali senza distinguere la tipologia delle risorse utilizzate comprendendovi pertanto gli interventi realizzati sia con risorse dello Stato che con risorse degli enti locali;

che pertanto l'equiparazione ai fini del patto di stabilità ha la finalità di sottoporre alle medesime regole finanziarie, relativamente al rispetto del medesimo patto, il trattamento degli interventi necessari ai fini della realizzazione dei grandi eventi indipendentemente dalla provenienza delle relative risorse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010 nel senso di non considerare nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, oltre alle risorse statali, anche la quota a carico degli enti locali, per la programmazione delle infrastrutture connesse alla realizzazione dei grandi eventi, in relazione alle opere previste per l'Expo Milano 2015.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G129**

LEGNINI, ZANDA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il reiterato utilizzo improprio da parte del Governo dello strumento dell'ordinanza di protezione civile anche per la realizzazione dei cosiddetti «grandi eventi» prefigura un vero e proprio eccesso di iniziativa legislativa dell'esecutivo in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali;

gli atti adottati in conseguenza dell'ordinanza di protezione civile comprimono, altresì, in modo del tutto inaccettabile, il potere di controllo di legittimità degli atti propri della Corte dei conti;

al fine di evitare contrasti di natura istituzionale e garantire il corretto funzionamento dell'ordinamento, considerato l'uso improprio che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento delle ordinanze di protezione civile, emerge in tutta evidenza la necessità di ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire che in occasione della preparazione e dello svolgimento di «grandi eventi» il Parlamento approvi, di volta in volta, un apposito disegno di legge, nel quale sia assicurata la massima trasparenza delle opere da realizzare e dei finanziamenti pubblici erogati a tal fine;

ad adottare le ordinanze di protezione civile solo ed esclusivamente per l'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo conseguentemente, come già previsto dall'atto Senato. 2008, all'abrogazione dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

## **G130**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 7

settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziato dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

### **G130 (testo 2)**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziato dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G131

ADAMO, VIMERCATI, BAIÒ

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il costo delle opere previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277 ammonta a circa 15 miliardi di euro;

il decreto legge in esame interviene a modificare e integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali, prevede interventi riguardanti i comuni e stabilisce la modifica di alcuni criteri di calcolo relativi al Patto di stabilità nonché l'esclusione dal Patto stesso di alcune spese in conto capitale;

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti normativi affinché gli investimenti e le spese per le opere previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, ivi compresa la parte dei cofinanziamenti comunali relativi alla realizzazione delle suddette opere, non siano considerati nel computo del saldo del Patto di stabilità interno dei comuni in cui tali opere insistono, nella quota da imputare nel bilancio annuale fino al compimento delle stesse e comunque non oltre il 2015.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1:

le parole: «il secondo periodo è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;

le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso dell'anno» sono soppresse;

dopo le parole: «dei rispettivi consigli» sono inseriti i seguenti periodi: «. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia".

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

"185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali'".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".

1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

"186-bis. Decorso da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) il terzo periodo è soppresso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo

consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato"».*

*All'articolo 3, al comma 1:*

*dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;*

*dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «, ove siano maggiori,»;*

*dopo le parole: «in alcun caso, l'indennità» è inserita la seguente: «massima».*

*All'articolo 4:*

*i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

*«4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:*

*"23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:*

*a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;*

*b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;*

*c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;*

*d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi*

spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009".

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 maggio 2010,";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali";

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

"24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso".

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

*a)* hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;

*b)* presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

*c)* hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-*septies*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 7-*ter* sono inseriti i seguenti:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo";

*b)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5".

4-*octies*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

"5-*quater*. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13".

4-*novies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-*decies*. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di

garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;" è inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"»;

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 1.

##### *(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)*

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali» ed è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

1-*bis*. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».

1-*ter*. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"».

1-*quater*. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»;

c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;

e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».

1-*quinquies*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1-*sexies*. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

### 1.3

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

### 1.4

MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "2011 e 2012, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13 milioni di euro per l'anno 2010».

## **1.2**

D'ALIA, PETERLINI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppressi».

## **1.5**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

## **1.6**

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Id. em. 1.5

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

## **1.7**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

## **1.8**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

## **1.9**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «non sono computati» con le seguenti: «sono computati anche».

## **1.10**

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di Provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

#### **1.11**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

#### **1.12**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Id. em. 1.11

Sopprimere il comma 1-bis.

#### **1.13**

MERCATALI, LEGNINI

Id. em. 1.11

Sopprimere il comma 1-bis.

#### **1.14**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 185, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quinto».

### **1.15**

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «Ai fini della determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

### **1.16**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 1-ter.

### **1.17**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 1-quater.

### **1.20**

LUSI, PINOTTI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «inferiore a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale» aggiungere le seguenti: «, limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti,».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 1), pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

### **1.18**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale» aggiungere le seguenti: «, per i comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti,».

### **1.19**

MERCATALI, LEGNINI

Precluso

Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale», aggiungere le seguenti: «, per i comuni con popolazione inferiore a duecentocinquantomila abitanti,».

### **1.21**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi».

### 1.22

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a tale soglia, può essere istituita la figura del difensore civico solamente se la carica viene svolta a titolo gratuito da magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative o figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo che non svolgano più le loro funzioni in ragione del pensionamento».

### 1.23

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) razionalizzazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti principi: i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità; sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

### 1.24

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere costituite anche nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, purché i relativi incarichi siano svolti a titolo gratuito. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"».

### 1.25

BARBOLINI, MERCATALI

Respinto

Al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: «250.000 abitanti», con le seguenti: «100.000 abitanti».

### 1.26

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1-quater, lettera c), dopo le parole: «250.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «e per i comuni capoluogo,».

### 1.27

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1-quater dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;"».

### 1.28

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1-quater sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) soppressione della figura del direttore generale nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

*b*) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

*c*) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

*d*) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

*e*) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali"».

### 1.29

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

All'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: «tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «tranne che nei comuni capoluogo di provincia».

**1.31**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «65.000 abitanti».

**1.30**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1-quater, lettera d), dopo le parole: «100.000 abitanti», aggiungere le seguenti: «e nei comuni capoluogo».

**1.32**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza».

**1.33**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).

**1.34**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 1-quater, lettera e), dopo le parole: «27 dicembre 1953, n. 959», aggiungere le seguenti: «, e dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**1.35**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 1-quinquies.

**1.36**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Id. em. 1.35

Sopprimere il comma 1-quinquies.

### 1.37

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BUBBICO, BARBOLINI, MARCENARO

Id. em. 1.35

Sopprimere il comma 1-quinquies.

### 1.39

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «n. 152,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1-quinquies con i seguenti:

«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-*quinquies*.1. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, e il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

### 1.40

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Precluso

Sostituire il comma 1-quinquies con i seguenti:

«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-*quinquies*.1. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche. Le concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per usi potabili sono assegnate alla titolarità degli organi di governo di ciascun ambito territoriale ottimale come definito dagli enti locali.».

### 1.41

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.42, nell'odg G1.41

Sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo dopo le parole: "a tutti i servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d), le parole: ", nonché in materia di acqua" sono soppresse».

### 1.42

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.41, nell'odg G1.41**

Al comma 1-quinquies, capoverso «186-*bis*», secondo periodo, dopo le parole: «differenziazione ed adeguatezza» aggiungere le seguenti: «garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del

servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.».

G1.41 (già emm. 1.41 e 1.42)

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame dall'Atto Senato n. 2071,

impegna il Governo, in sede di revisione del decreto legislativo n. 152/2006,

a confermare la specificità del servizio idrico integrato rispetto al complesso dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

a valutare l'opportunità di garantire la titolarità delle concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per uso potabile, in capo alle istituzioni pubbliche quali organi di governo del servizio idrico integrato.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **1.300**

BOSONE

Respinto

Al comma 1-quinquies, capoverso «186-bis», secondo periodo, dopo le parole: «sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» aggiungere le seguenti: «, alle amministrazioni provinciali territorialmente corrispondenti ad esse, le quali attivano opportune modalità di consultazione continua con tutti i propri comuni».

### **1.38**

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO

Respinto

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

«1-quinquies.1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo capoverso del comma 1 dopo le parole: "... si applicano a tutti i servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

2) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

3) il comma 8 è abrogato;

4) al comma 10, lettera *d*), le parole: ", nonché in materia di acqua" sono soppresse.

1-quinquies.2. Al comma 3 dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera *c*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "La gestione inoltre può essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, secondo la previsione del comma 5, lettera *c*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2"».

### **1.43**

MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 1-sexies.

#### **1.44**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lettera e), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria"».

#### **1.45**

BARBOLINI, MERCATALI

Id. em. 1.44

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria"».

#### **1.46**

D'ALIA

Improponibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" è aggiunto il seguente periodo: "È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i Comuni e Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente"».

#### **1.47**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" è aggiunto il seguente periodo: "È altresì possibile lo svolgimento di un turno elettorale straordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia"».

#### **1.55**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è abrogato.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### **1.48**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a: «gennaio 2011» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

*2-ter*. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

*2-quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **1.49**

INCOStANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2011.

*2-ter*. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

#### **1.50**

LEGNINI, MERCATALI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011.

*2-ter*. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

#### **1.51**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: "e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" sono soppresse».

#### **1.330 (già 4.92)**

D'ALIA, PETERLINI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "il 30 per cento delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse"».

### 1.52

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della 'Montanità' a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento"».

### 1.53

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata».

### 1.54

MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento».

### 1.56

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "pari a un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quinto"».

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

### 1.0.1

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010"».

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 2.

*(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province)*

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.

1-*bis*. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».

## EMENDAMENTI

### 2.1

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

### 2.2

MERCATALI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

### 2.4

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 novembre 2010» inserire le seguenti: «, su proposta delle province,». Al secondo periodo sostituire le parole: «anche in caso di mancata ridefinizione della tabella» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle province».

## **2.5**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*secondo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

## **2.3**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

## **2.6**

MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

## **2.7**

MERCATALI

Respinto

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

## **2.8**

MERCATALI

Respinto

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro 60 giorni» e sostituire le parole: «può essere comunque adottato» con le seguenti: «non può essere adottato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

### **2.0.1**

RIZZI

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154)*

1. L'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata. A tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni.

2. I soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione».

## **G2.0.1 (già em. 2.0.1)**

RIZZI

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata;

a tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni;

i soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

preso atto che nell'imminente tornata elettorale, come spesso avvenuto in occasione di tornate elettorali precedenti, è verosimile ritenere che si possano ulteriormente verificare contenziosi in merito alle considerazioni precedentemente esposte;

ritenuto che sia indispensabile chiarire la normativa in merito,

impegna il Governo ad emanare, entro quindici giorni dalla data odierna, o comunque in tempo utile per evitare ulteriori contenziosi a partire dalla imminente tornata elettorale, una Circolare Ministeriale recante l'Interpretazione Autentica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tenendo conto delle considerazioni esposte nel presente ordine del giorno.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni)*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

EMENDAMENTI

### **3.1**

MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ai membri del Parlamento» con le seguenti: «ai membri della Camera dei deputati».

### **3.2**

MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ai membri del Parlamento» con le seguenti: «ai membri del Senato della Repubblica».

### 3.3

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2010 le regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpatis o soppressi.

1-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 1-*bis* il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione».

### 3.4

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improprio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2010».

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 4.

#### *(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali)*

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009».

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempimento. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle

regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
- b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-*septies*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7-*ter* sono inseriti i seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;

- b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5».

4-*octies*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

«5-*quater*. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».

4-*novies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-*decies*. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione precedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» è inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;».

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

8-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

## EMENDAMENTI

### 4.99

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, dopo il comma 4-*decies*, aggiungere i seguenti:

«4-*undecies*. All'onere di cui al comma 9-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-*duodecies*.

4-*dueodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

### 4.3

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma

2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

*4-undecies.* All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

*4-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.1**

D'ALIA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.2**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.4**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

#### **4.5**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.» .

#### **4.6**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO, GARRAFFA (\*)

Le parole da: «Al comma 4» a: «n. 244» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 30 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decise, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **4.8**

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 20 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decise, aggiungere i seguenti:*

4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.9**

MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.7**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO, PIGNEDOLI (\*)

Respinto

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **4.10**

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

Respinto

Al comma 4, capoverso «23», lettera d), sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 70 per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.11**

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

**Respinto**

Al comma 4, capoverso «23» lettera e), sostituire le parole: «della provincia dell'Aquila» con le seguenti: «della regione Abruzzo».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.12**

D'ALIA, PETERLINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

"23-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari di cassa e di rendere effettivamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione degli enti locali interessati, le economie eventualmente accertate per l'anno 2009 sullo stanziamento annuo di 30 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno utilizzate con carattere di priorità per assegnare, ai comuni e alle province che hanno proceduto nell'esercizio 2009 all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti obbligazionari, quote dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, corrispondenti a quelle occorse per le suddette operazioni di estinzione anticipata, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma"».

#### **4.13**

PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-quater, sopprimere il numero 2) della lettera a) e la lettera b).

#### **4.14**

PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-quater, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» ovunque ricorrano.

#### **4.15**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Armato, Garraffa e Pegorer

#### **4.16**

*PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA*

Id. em. 4.15

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

#### **4.17**

D'ALIA, PETERLINI

Id. em. 4.15

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

#### **4.18**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Id. em. 4.15

Al comma 4-quater, lettera b) sopprimere il capoverso 24-ter.

#### **4.19**

*PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA*

Improponibile

Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

«4-*quater*.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "156 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

4-*quater*.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quater*.1, pari a 344 milioni di euro, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla tabella C della citata legge n. 191 del 2009, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", voce "legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente"».

#### **4.24**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "156 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "500 milioni di euro"».

#### **4.20**

D'ALIA, PETERLINI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «a tutto l'anno 2009.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

#### **4.11a**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i commi non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

#### **4.23**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

#### **4.22**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di

certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

#### **4.25**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

#### **4.26**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Id. em. 4.25

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

#### **4.27**

D'ALIA, PETERLINI

Id. em. 4.25

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad», con la seguente: «possono».

#### **4.28**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Id. em. 4.25

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

#### **4.29**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sostituire il comma 4-sexies, con i seguenti:

«4-sexies. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 4-sexies.2:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea.

4-*sexies*.1. Le disposizioni di cui al comma 4-*sexies*, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-*sexies*.2. Ai fini dell'applicazione del comma 4-*sexies*, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 4-*sexies*.1 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 4-*sexies*.1 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4-*sexies*.3. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon

andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### **4.30**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sostituire il comma 4-sexies, con i seguenti:

«4-sexies.1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 4-sexies.2 a -sexies.12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

4-sexies.2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-sexies.3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista., negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e 100 per cento per l'anno 2012;

*b)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

*4-sexies.4.* Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma *4-sexies.3*, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

*4-sexies.5.* Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

*4-sexies.6.* Gli enti di cui al comma *4-sexies.3*, lettera *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

*4-sexies.7.* Gli enti di cui al comma *4-sexies.3*, lettera *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

*4-sexies.8.* Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma *4-sexies.3*, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

*4-sexies.9.* Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

*4-sexies.10.* Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

*4-sexies.11.* Qualora il comparto dei comuni evidenzii il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

*4-sexies.12.* In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

*a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia

avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### **4.31**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.32**

D'ALIA, PETERLINI

Improcedibile

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

«4-sexies.1. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto

capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

4-*sexies*.2. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione».

#### 4.33

D'ALIA, PETERLINI

Improcedibile

Dopo il comma 4-*sexies*, aggiungere il seguente:

«4-*sexies*.1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato».

#### 4.34

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «*Al comma 4-septies*» a: «sono considerate» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-*septies*, lettera a), capoverso 7-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

- 1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
- 2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
- 3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.35

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*Consequentemente:*

a) dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies.1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16 e 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche»;

b) dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo

3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### **4.35a**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Precluso

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### **4.37**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Precluso

Al comma 4-*septies*, lettera a) dopo il capoverso 7-*quinquies*, aggiungere il seguente:

«7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.38**

D'ALIA, PETERLINI

Precluso

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

#### **4.78**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:

«7-sexies. Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con decreto del Ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30/4/2010, sentita la Conferenza Unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 Maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

*Consequentemente, dopo il comma 4-undecies, aggiungere i seguenti:*

«4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".

4-*terdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.39**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:

«7-*sexies*. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

#### **4.40**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:

«7-*sexies*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia-Romagna e della province di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini».

#### **4.302**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Improprio

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. 1. A decorrere dall'anno 2010 nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente sostenute dalle Province e dai Comuni finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali».

#### **4.41**

MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «hanno percepito» inserire le seguenti: «risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di».

#### 4.44

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «*Al comma 4-septies*» a: «debito» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, primo periodo, dopo le parole:* «Unione europea», *aggiungere le seguenti:* «e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche,».

#### 4.42

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso «9-bis», dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

#### 4.43

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

#### 4.45

D'ALIA, PETERLINI

Precluso

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali,», aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito» .

#### 4.46

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».

#### **4.47**

GARAVAGLIA MASSIMO

Improponibile

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

#### **4.48**

GARAVAGLIA MASSIMO

Improponibile

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488».

#### **4.49**

GARAVAGLIA MASSIMO

Improponibile

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».

#### **4.100**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improponibile

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso «9-bis», aggiungere il seguente:

«9-ter. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro" sono soppresse».

#### **4.80**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Le parole da: «Al comma 4-septies» a: «dell'esercizio 2008.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 21-bis aggiungere i seguenti:

«21-ter.. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.

21-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,«».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni

di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.56

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4-*septies*, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis*, è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Consequentemente, dopo il comma 4-*decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.55**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Al comma 4-*septies*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis*, è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Consequentemente, dopo il comma 4-*septies*, aggiungere il seguente:*

«4-*septies*.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis*) del comma 4-*septies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

#### **4.50**

D'ALIA, PETERLINI

Precluso

Al comma 4-*septies*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Consequentemente dopo il comma 4-*septies* aggiungere il seguente:*

«4-*septies*.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis*) del comma 4-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

#### **4.51**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-*septies*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Al comma 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione"».

#### **4.83**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 4-*septies*, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 20 la lettera *a*) è abrogata.».

*Consequentemente, dopo il comma 4-*decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### **4.81**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

"21-*ter*. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-*bis*, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### **4.52**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61"».

#### **4.82**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

*Conseguentemente; dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### **4.54**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 è sospesa per l'anno 2009"».

#### **4.53**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

#### **4.303**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Improponibile

Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 21-*bis*, è inserito il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente".».

#### **4.304**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Improponibile

Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 21-*bis*, è inserito il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo è sospesa per l'anno 2009".».

#### **4.57**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:

«4-*septies*. 1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

#### **4.58**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:

«*4-septies. 1.* Il comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«*4-undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

*4-duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.59**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:

«*4-septies. 1.* Per l'anno 2010, per i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno:

*a)* i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

"d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.60**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

«4-septies.1 In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sotto dotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-septies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-septies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 4.61

MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

«4-septies.1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

"20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo-esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.".

4-septies.2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### **4.62**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 4-*septies*, aggiungere i seguenti:

«4-*septies*.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il

3 1 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

*4-septies.2.* All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.

*4-duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.63**

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

Improponibile

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies.1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del Comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal Comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. Agli oneri di cui al comma 4-septies.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

*4-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.64**

LUMIA (\*)

Respinto

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies.1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo anti racket e per il risanamento di quartieri ad alto disagio sociale.

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. Agli oneri di cui al comma 4-septies.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Garraffa e Incostante

#### **4.65**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies.1. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma del 6 Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.301**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Improponibile

Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:

«4-octies.1. All'articolo 77-ter, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e successive modificazioni, aggiungere la seguente:

"b-bis) a decorrere dall'anno 2010 le spese di parte corrente sostenute per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali."»

#### **4.66**

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sopprimere il comma 4-novies.

#### 4.69

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «9 novembre 2001, n. 401», con le seguenti: «per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.67

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «Al comma 4-novies» a: «individuati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «delle iniziative» fino a: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «di grandi eventi, appositamente individuati ed inseriti annualmente in allegato al documento di programmazione economica e finanziaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

#### 4.68

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «delle iniziative» fino a: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «di grandi eventi, appositamente individuati con legge ordinaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

#### 4.70

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Le parole da: «*Al comma 4-novies*» a: «necessari per la messa in sicurezza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «, nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.71

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici ed altresì gli interventi necessari alla sicurezza stradale».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.72**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici ed altresì gli interventi necessari alla sicurezza stradale».

#### **4.73**

DE SENA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sopprimere il comma 4-decies.

#### **4.74**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-decies, sopprimere il secondo periodo.

#### **4.75**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Al comma 4-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La determinazione finale della conferenza dei servizi è recepita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni la cui approvazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale con le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

#### 4.77

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO

Le parole da: «*Al comma 4-decies*» a: «non inferiore al» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 25 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».

#### 4.76

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Precluso

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».

#### 4.79

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente comma:

«4-undecies. Sostituire i commi da 1 a 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 con i seguenti:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).

7-*bis*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*ter*. Le Province e i Comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8. (*omissis*)

9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008.

12. Qualora il comparto dei Comuni evidenzii il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitori a, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli Enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei Deputati e del senato della repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,

sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### **4.84**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:

«4-*undecies*. All'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009 al comma 1 lettera a) punto 2, le parole: "la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa" sono soppresse».

#### **4.85**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improcedibile

Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:

«4-*undecies*. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

#### **4.86**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improcedibile

Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:

«4-*undecies*. All'articolo 2 al comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) aggiungere il seguente periodo: "Allo stesso fine, i comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato"».

#### **4.87**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improprio

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

«4-*undecies*. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».

#### **4.88**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente comma:

«4-*undecies*. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

#### **4.89**

D'ALIA, PETERLINI

Improprio

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

«4-*undecies*. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;" è aggiunto il seguente periodo: "La deliberazione del

consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla provincia e alla regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione"».

#### **4.90**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improprio

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

«4-undecies. I valori di chiusura dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, rientrano nel bilancio di parte corrente dell'ente sottoscrittore. In particolare per gli enti locali, il valore di chiusura:

a) se positivo, si iscrive tra le entrate extratributarie (Titolo III), proventi diversi (Categoria 5), altri proventi diversi, voce economica 29 - codice gestionale 3513 della codifica SIOPE denominata Proventi da imprese e da altri soggetti privati;

b) se negativo, si iscrive tra le spese correnti (Titolo I), oneri straordinari della gestione corrente (intervento 08), voce economica 00 - codice gestionale 1802 della codifica SIOPE denominata Altri oneri straordinari della gestione corrente».

#### **4.91**

LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunta, in fine, la sezione "Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2:

2010: 40;

2011: 40;

2012: 20";

b) alla sezione "Altri interventi", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009" sono soppresse;

2) le parole: "decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2 sono soppresse;

3) le parole: "181, 113, 60" sono sostituite dalle seguenti: "141, 73, 40"».

#### **4.93**

ARMATO

Improprio

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di urgenti opere di difesa della costa, di ripristino dello stato dei luoghi e di qualificazione ambientale del litorale Domitio in località Ischitella nel comune di Castel Volturno. A tal fine, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare misure di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.94**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «di cui un sesto al», con le seguenti: «di cui un sesto equamente assegnato alla provincia di Roma e al».

#### **4.95**

MARINO MAURO MARIA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, DE SENA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improcedibile

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei comuni sotto dotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

#### **4.96**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Respinto

Sostituire il comma 8-bis con il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"Art. 78. - (*Disposizioni urgenti per Roma capitale*). - 1. L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.

2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro"».

#### **4.300**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Dal calcolo di cui al comma 1 sono escluse le spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali"».

#### **4.97**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni"».

#### **4.98**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improponibile

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-*ter*. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

9-*quater*. All'onere di cui al comma 9-*ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-*quinquies*.

9-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010».

### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

#### **4.0.17**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma:

"4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

- all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

- l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - *(Riscossione)*. - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione

al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.";

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.0.1

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: "4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

- l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Art. 72. - *(Riscossione)* - 1. La tassa è riscossa dal comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.".

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009».

#### 4.0.15

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, MARCENARO

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma:

"4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72. - (*Riscossione*). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive."

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Ance, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009».

#### **4.0.14**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)*

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadono dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo

III del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

#### **4.0.16**

BARBOLINI, MERCATALI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)*

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadono dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. B3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

#### **4.0.18**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010».

#### **4.0.5**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente».

#### **4.0.19**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è così sostituita:

"a) Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è così sostituito:

"Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».

*Consequentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### **4.0.6**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

"a) Il comma 4 dell'articolo 5 è così sostituito:

' 4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».

#### **4.0.7**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)*

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Sanzioni in materia di tributi locali). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione".

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

#### **4.0.20**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)*

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Sanzioni in materia di tributi locali)*. - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione".

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23,53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

#### **4.0.3**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa" sono soppresse».

#### **4.0.4**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Riversamento comuni alluvionati)*

1. All'articolo 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme

non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato"».

#### **4.0.8**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale"».

#### **4.0.10**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale"».

#### **4.0.9**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale"».

#### **4.0.2**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al comma 6-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni"».

#### **4.0.11**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 32, comma 27, lettera *d*), del decreto legge 30 dicembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: "non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici"».

#### **4.0.12**

D'ALIA, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'art. 9, comma 1, lettera *a*) punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: "le disposizioni del presente punto non si applicano" aggiungere le seguenti: "agli enti locali".».

#### **4.0.13**

D'ALIA, PETERLINI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'art. 13-*bis* del D.P.R. n. 641/1972, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tabella annessa al presente decreto"».

#### **4.0.21**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO MAURO MARIA

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-*bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera *a*) sostituire la cifra "156 milioni di euro" con la seguente cifra "500 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 4-*decies*, aggiungere i seguenti:

«4-*undecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.0.300**

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-*sexies*.

2. Le piccole e microimprese, come Individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che Iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

*a*) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo

assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

3. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-legge

### Articolo 5.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.